IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LII - Serie IV - Vol. IX - Fasc. IV - Aprile 1927

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE.** - S. C. dei Sacramenti. Circa la Comunione dei sacerdoti adoratori, p. 97. - S. C. del Concilio. I. Dei sacerdoti insegnanti, p. 98. II. Dei sacerdoti politicanti, p. 102. - S. C. dei Religiosi. Della consacrazione delle Vergini, p. 103. - S. C. dei Riti. I. Aggiunte al Martirologio, p. 103. II. Dei privilegi di festa primaria, p. 104. - S. Penitenzieria. I. Indulgenze per la festa di Cristo Re, p. 106. II. Circa i seguaci della *Action Française*, p. 107. - Commissione Biblica. Circa la laurea in teologia, p. 110. - Commissione del Codice. Tre risposte, p. 111. — **CONSULTAZIONI.** Sul Canonico Penitenziere, p. 112. — **QUESITI MINORI,** (10-14), p. 123. — **BREVI RISPOSTE,** (10-17), p. 124. — **NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.** Gli obblighi militari del Clero, p. 125. — **CRONACA ECCLESIASTICA,** p. 127.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione dei Sacramenti.

Circa la facoltà di concedere ai Sacerdoti Adoratori infermi il permesso di comunicarsi non digiuni. [Cfr. pag. 45].

Beatissime Pater. — Procurator generalis Cong.nis Presbyterorum a SS.mo Sacramento, ad pedes S. V. provolutus, humillime exponit quod aliqua dubia exorta sunt circa interpretationem Rescripti diei 29 Martii 1926, quo facultas conceditur Sacerdotibus Adoratoribus, tempore infirmitatis, accedendi ad S. Communionem more laicorum, postquam sumpserint aliquam medicinam vel aliquid per modum potus.

Quaeritur nempe de clausula: « praemonito Ordinario loci eiusque obtenta venia ».

I. An ipsa possit ita intelligi ut Ordinarius valeat semel pro semper ac modo generali, per actum in Commentario officiali Dioecesis publicatum, hanc veniam concedere sodalibus qui in conditionibus requisitis invenientur?

II. An Ordinarius possit subdelegare, v. g. vicarios foraneos, vel superiores domorum religiosarum clericalium pro suis subditis in Associationem legitime adscriptis, ad concedendam in singulis casibus veniam.

III. Quomodo possit provideri ut Sacerdotes Adoratores non priventur S. Communione per plures dies qui necessarii sunt pro recursu ad Ordinarium loci et pro accipienda eius responsione?

Rescritto. — Sacra Congregatio de Sacramentis ad dubia proposita respondit:

Ad I.mum *Negative* (1).

(1) Infatti non ci sarebbe il « praemonito Ordinario », che indica doversi il detto permesso chiedersi da *ciascuno* interessato ad averlo. Il resto è ovvio e può ben servire per l'interpretazione di quella non infrequente clausola.

Ad II.um *Affirmative*, sed expedit ut Ordinarius hanc subdelegationem non tribuat ultra annum.

Ad III.um Provisum in II.

Datum Romae ex Aedibus Sacrae Congregationis de Disciplina Sacramentorum, die 4 Februarii 1927.

† M. Card. LEGA, Ep. Tuscul., *Praefectus.*

L. ✠ S.

D. Jorio, *Secretarius.*

Sacra Congregazione del Concilio.

Dei Sacerdoti insegnanti nelle pubbliche scuole (1).

Decreto. — Avendo molti Ordinari richiesto che la disciplina dei Sacerdoti insegnanti nelle pubbliche scuole fosse regolata da sicure norme particolari, questa Sacra Congregazione nella Seduta Plenaria del 15 gennaio corr. anno, ha decretato siano osservate le seguenti disposizioni, che Sua Santità Pio per divina Provvidenza Papa XI, nell'udienza concessa all'E.mo Card. Prefetto di questa S. Congregazione il 1° febbraio, volle ratificare e confermare e ordinò fossero rese di pubblica ragione:

1. - Rimangono in vigore le prescrizioni della S. Sede circa i chierici e sacerdoti che frequentano le Università e le Scuole cosidette Normali; in particolare siano esattamente osservate quelle prescrizioni che sono ordinate colle Lettere della Segreteria di Stato del 20 novembre 1920.

2. - I Sacerdoti, sebbene abbiano conseguito il titolo di insegnante, rimangono come prima astretti al servizio della propria Diocesi e sottomessi al proprio Ordinario.

3. - Procurino gli Ordinari che questi Sacerdoti compiano l'ufficio di insegnanti nella loro Diocesi, specialmente nei Seminari dei Chierici oppure in scuole private.

4. - Ciascun Sacerdote tale ufficio di insegnante nelle pubbliche scuole nè domandi nè accetti senza l'esplicito consenso del suo Ordinario: tale consenso poi è di natura sua revocabile.

5. - L'Ordinario, con grave onere di sua coscienza, tale consenso non conceda se non a quelli che si distinguono per pietà e dottrina e che siano di edificazione tanto in privato come in pubblico e agli alunni e agli altri insegnanti.

(1) Per aderire al desiderio espressoci da varî Ordinari, riportiamo qui in *versione* il decreto già dato a p. 64.

6. - L'Ordinario potrà permettere che un sacerdote diocesano si rechi in altra diocesi ad esercitare l'insegnamento, ma sotto la condizione che tale impegno sia *ad nutum* sia dell'Ordinario proprio sia dell'Ordinario del luogo. Pertanto tale sacerdote rimosso è tenuto ad obbedire sia all'Ordinario che lo richiama al servizio della diocesi, sia all'Ordinario del luogo che lo allontani.

7. - L'Ordinario non permetta che un sacerdote della sua Diocesi inizi il magistero in altra Diocesi senza avvertire della cosa l'Ordinario del luogo e ottenere il di lui permesso.

8. - Il sacerdote destinato al magistero in altra diocesi immediatamente si presenti all'Ordinario del luogo,e questo ritenga, a norma del can. 94 C. J. C., come suo Ordinario finchè rimane in detto luogo e si sottometta alla di lui autorità di vigilanza e correzione.

9. - L'Ordinario del luogo poi potrà:

a) ordinare, per giusta causa da giudicarsi a suo arbitrio e prudenza, che il sacerdote sia addetto a determinata chiesa;

b) stabilire che lo stesso sacerdote sia sottomesso alla particolare vigilanza del Vicario Foraneo, o Parroco, o altro sacerdote;

c) esigere che il sacerdote riferisca in quale casa dimori abitualmente e con quali persone coabiti; proibire che ritenga presso di sè o frequenti in qualunque modo donne, di cui possa essere qualche sospetto; ordinare, se ciò l'Ordinario crederà necessario od opportuno, che risieda presso qualche casa di religiosi da designarsi da lui;

d) proibire che insegni nelle scuole frequentate da sole ragazze oppure nelle scuole miste di ragazzi e ragazze, e che insegni privatamente a ragazze;

e) ordinare che osservi tutte e singole le comuni obbligazioni dei chierici; specialmente poi che intervenga alle conferenze per la soluzione dei casi di morale e di liturgia; che aiuti il parroco del luogo nell'istruzione religiosa dei ragazzi; che nei giorni festivi di precetto nella S. Messa che celebra tenga ai fedeli che ascoltano una breve spiegazione o del Vangelo o di qualche punto della Dottrina Cristiana;

f) ammonire il sacerdote, rimproverarlo e, se del caso, punirlo con pene convenienti a norma dei sacri canoni, se avesse a declinare dalla retta via.

10. - L'Ordinario del luogo, terminato il corso di ogni anno scolastico, informi l'Ordinario del sacerdote della di lui vita e costumi.

11. - Il sacerdote maestro che si allontana per tempo notevole dal luogo ne avverta l'Ordinario del luogo stesso; prima delle vacanze estive gli presenti il suo ossequio; ritornando poi in Diocesi si presenti al suo Ordinario e obbedisca fedelmente ai di lui comandi.

Non ostante qualsiasi disposizione contraria.

Dato a Roma, dalla Segreteria della Sacra Congregazione del Concilio, il 22 febbraio 1917.

D. Card. SBARRETTI, *Prefetto.*

L. ✠ S.

† Giulio, Vesc. tit. di Lampsaco, *Segretario.*

ANNOTAZIONI

Come già avvertivamo, a base di questo decreto sta l'importantissima questione canonica della condizione giuridica del sacerdote extra-diocesano di fronte all'Ordinario *del luogo.* In massima essa vien risolta dal n. 8 in relazione al can. 94, § 1, per cui ogni fedele anche pel *quasi-domicilium* (c. 92, § 2) sortisce per *proprio* l'Ordinario del luogo. Donde deriva che anche tali sacerdoti, appena abbiano contratto il quasi-domicilio, in una diocesi, sono senz'altro soggetti a osservare *ivi* non solo le leggi generali, ma anche le particolari di quel territorio (c. 13); e nell'osservanza delle leggi generali sono pienamente soggetti all'Ordinario del luogo, che ha precisamente il dovere di vigilare su tale osservanza (c. 336, § 1).

Quest'obbligo *generale* non va confuso con quello di *speciale obbedienza,* che il sacerdote extra-diocesano domiciliato o quasi-domiciliato, ha verso il *suo* Ordinario, a norma del c. 127, (cfr. ivi le parole «speciali obligatione tenentur») e ss. È chiaro che qui si tratta dell'Ordinario di incardinazione, in quanto l'incardinazione importa un nesso più stretto e più forte con la diocesi cui s'appoggia, e col suo Ordinario: e quindi, a sua volta, origina uno speciale obbligo circa gli uffici speciali che il chierico deve prestare a servizio della diocesi cui è ascritto per incardinazione, come dimostra l'ingiunzione del c. 128 (circa il *munus* da accettare, del c. 143-144 (residenza) etc.

Oltre però tale obbligo di *speciale obbedienza* che i chierici hanno verso l'Ordinario di incardinazione, v'è sempre l'obbligo di obbedienza e soggezione *comune,* che li lega all'Ordinario del luogo, come *tutti* coloro che in quel luogo hanno domicilio o quasi-domicilio: cioè all'osservanza delle leggi speciali del luogo verso laici o chierici, e all'osservanza, nel luogo, delle leggi generali della Chiesa verso chierici e laici. Quindi i chierici, e in specie i sacerdoti, extra-diocesani debbono essere soggetti all'Ordinario del luogo ove dimorano, sia per quello che riguarda i comuni precetti di vita cristiana cui son soggetti anche i laici, sia per gli obblighi comuni agli ecclesiastici, chierici o sacerdoti, non dipendenti dallo *speciale obbligo,* che hanno verso la diocesi e l'Ordinario di incardinazione.

Quindi ogni Ordinario può e deve nella sua diocesi vigilare su l'osservanza dei precetti comuni ai chierici, contenuti p. es. nei can. 125, 133, 136, 138, anche riguardo agli extra-diocesani, che, per qualsiasi causa più o meno duratura vengano a trovarsi nel suo territorio, sia, p. es., per esercitarvi la cura d'anime, o tenervi qualche ufficio ecclesiastico, senza escardinarsi dalla propria diocesi, sia, com'è il caso specifico, per esercitarvi l'insegnamento.

È facile scorgere nel riportato decreto una palese applicazione di questo duplice concetto che distingue l'obbligo speciale verso la diocesi e l'Ordinario di incardinazione e l'obbligo generico verso l'Ordinario del luogo.

Infatti il sacerdote, pel solo fatto che assume l'insegnamento in una scuola pubblica, fuori della diocesi di incardinazione, viene ad assumervi almeno il quasi-domicilio, a norma del can. 92, e non ripugna affatto che vi assuma anche il domicilio, pur conservando il domicilio anche in diocesi propria. È dunque in detta diocesi, ove insegna, almeno *advena*, poichè l'anno scolastico comprende almeno la maggior parte dell'anno (cfr. c. 91). Come tale è soggetto a tutti gli statuti provinciali o diocesani che riguardano la comune disciplina clericale, e dell'osservanza delle leggi canoniche su la disciplina dei chierici, deve rispondere *anche* all' Ordinario del luogo (cfr. c. 111, 124, 336). È ben chiaro che, quanto alle facoltà ministeriali — celebrazione della Messa, confessione, predicazione — tale sacerdote non può pretendere alcuno speciale trattamento diverso da quello in vigore per gli altri sacerdoti diocesani; ed è quindi tenuto anche alle restrizioni sinodali, pur non vigenti nella *sua* diocesi.

Oltre a ciò potrebbe considerarsi, che, a norma della Circolare della Segreteria di Stato, 18 novembre 1920, n. 4. « Se per (tale insegnamento) il sacerdote deve recarsi in altra diocesi, il suo Ordinario raccomanderà al Vescovo del luogo *di prenderlo sotto la sua direzione e vigilanza* », donde deriva che, anche una parte di quella autorità speciale che il Vescovo di *incardinazione* ha sul suo chierico o sacerdote, può esercitarsi, come per *delegazione*, e in quanto sia *delegabile*, dall'Ordinario del luogo.

Premesse queste nozioni generali, non occorrono che brevi annotazioni circa i singoli punti del decreto.

1. - Per quanto riguarda i chierici che frequentano le Università e le Scuole normali, era già largamente provveduto, oltre che con la circolare citata, con le istruzioni della S. C. dei Vesc. o Reg. del 21 luglio 1896, e col decreto della S. C. Concistoriale del 30 aprile 1918 (*M. E.*, X, 170).

2-6. - Queste disposizioni richiamano e illustrano quelle già emanate dalla Segreteria di Stato, nella circolare predetta, al n. 5, e sono assolutamente ovvie. Gioverà notare per la pratica, che esse includono ampiamente la proibizione di presentarsi ai *concorsi*: « nec petat », senza il consenso o permesso esplicito del proprio Ordinario, che, nel concederlo, ha un grave onere di coscienza da osservare (n. 5). Si può poi rilevare la analogia di questa norma (n. 4) con quella stabilita al can. 139, § 4, circa altri uffici *pubblici*.

7-8. - Anche queste norme richiamano e illustrano il n. 4 della circolare anzidetta, e dopo quanto abbiamo già argomentato, non hanno bisogno di ulteriori dichiarazioni. Si osservi solo che la S. C. ha eliminato ogni concetto di delegazione d'autorità, riducendo tutto al diritto comune, e, se del caso, concedendo per decreto quell'esercizio di autorità che non rientrasse nelle facoltà comuni. Queste ultime ha incluse nella lettera *e*) del n. 9, mentre per le altre, che si prestavano a dichiarazioni o estensioni, ha provveduto direttamente. Così p. es. circa la ascrizione a determinata chiesa, la *parti-*

colare vigilanza, la dichiarazione o prescrizione di domicilio, le quali cose sembrano piuttosto attinenti alla *speciale* obbedienza o soggezione dovuta all'Ordinario di incardinazione. Si noti peraltro che il n. 9 *d*) (divieto di insegnamento privato a fanciulle) è già contenuto in quasi tutti i sinodi diocesani; per la lettera *e*) basta confrontare i can. 131, 1333, § 2, 1345, onde constatarne la generalità.

Non resta quindi se non augurarsi che queste savie norme, le quali — come ci consta — sono state accolte con speciale attenzione e gradimento anche dalle autorità civili, vengano fedelmente osservate.

Dubbi circa la facoltà dell'Ordinario quanto all'azione politica di ecclesiastici. [*A. A. S.*, XIX, 138].

Romana et Aliarum. — Quaesitum est ab hac Sacra Congregatione ut solverentur dubia quae sequuntur:

I. Utrum Ordinario ius sit et officium interdicendi per praeceptum actionem politicam viris ecclesiasticis, qui in ea explicanda non se conforment instructionibus S. Sedis?

Et quatenus affirmative:

II. An qui praeceptum violaverint et moniti non se emendaverint, congrua poena puniri possint et debeant ad normam sacrorum canonum?

Iamvero E.^{mi} Patres eiusdem Sacrae Congregationis, in plenariis comitiis die 26 Februarii huius anni habitis, responderunt:

Affirmative ad utrumque.

Porro SS. D. N. Pius Pivina Providentia PP. XI in audientia diei 15 Martii insequentis resolutionem E.morum Patrum dignatus est approbare et confirmare, eandemque publici iuris fieri mandavit.

D. Card. SBARRETTI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Iulius, Ep. tit. Lampsacen, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI

È cosa indiscussa e indiscutibile che l'autorità della Chiesa su quanto riguarda la fede e la morale, può estendersi anche al campo politico cui la fede e la morale possono in molte guise avere attinenza. Pertanto una medesima obbedienza è dovuta da tutti i fedeli alle direttive date dalla Chiesa anche nell'azione politica « non propter feudum, sed propter peccatum ». I sacerdoti hanno poi dal can. 127 uno *speciale* obbligo di obbedienza al proprio Ordinario, che ha a sua volta diritto e dovere di *urgere* anche e specialmente *cum singulis* l'osservanza delle leggi e istruzioni ecclesiastiche (can. 336, § 1). Ora il *praeceptum* (c. 2310) è appunto la forma più energica di questo *urgere*

cum singulis, quando non bastino le ammonizioni e correzioni; nè certo v'è dell'oggetto di esso, che abbraccia tutta la disciplina ecclesiastica, alcun motivo di escluderlo nella fattispecie.

Si vegga ancora su questa materia il decreto della S. Penitenzieria circa l'*Action Française* che pubblichiamo più oltre (p. 108 s.).

Sacra Congregazione dei Religiosi.

Non si permette di dare la benedizione o consacrazione delle Vergini (come nel Pontif. Rom.) alle donne che rimangono nel secolo. [*A. A. S.*, XIX, 138] (1).

Dubbio. — Cum nonnulli locorum Antistites petiissent facultatem benedicendi et consecrationem Virginum conferendi foeminis absque votis religiosis in saeculo degentibus, iuxta ritum in Pontificali Romano descriptum, Sacra Congregatio de Religiosis, exquisito voto plurium Rev.morum Consultorum rem definiendam E.mis Patribus proposuit, qui, in plenario Coetu ad Vaticanum habito die 25 Februarii 1927, re mature perpensa, dubio: « An expediat concedere facultatem dandi benedictionem et consecrationem Virginum mulieribus in saeculo viventibus » responderunt: « *Negative* et nihil innovetur ».

Facta autem relatione SS.mo Domino Nostro Pio divina Providentia Papa XI, in audientia habita ab infrascripto Secretario, die 1 Martii eiusdem anni, Sanctitas Sua resolutionem E.morum Patruum approbare et confirmare dignata est, et publici iuris fieri mandavit.

Datum Romae, ex Secretaria Sacrae Congregationis de Religiosis, die 25 Martii 1927.

C. Card. LAURENTI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

Vinc. La Puma, *Secretarius.*

Sacra Congregazione dei Riti.

I.

Aggiunte da farsi al Martirologio Romano. [*A. A. S.*, XIX, 154].

Die 25 Maii (*antepaenultimo loco*). - Lutétiae Parisiórum, sanctae Magdalénae Sophíae Barat, Vírginis, fundatrícis Sorórum a Sacro Corde

(1) Non sembra infatti dubbio che secondo l'attuale disciplina della Chiesa (checchè sia dei tempi primitivi, in cui, com'è noto, vere *religioni* non esistevano) e come è nel Pontificale Romano, la formola di benedizione e consacrazione delle Vergini (e delle Vedove) riguardi solo le *Religiose*, quali non possono dirsi se non osservino la *vita comune* (can. 487; cfr. can. 673).

Iesu, quae pro christiána puellárum informátióne valde adlaborávit, a Pio Papa Undécimo in sanctárum vírginum catálogum fuit reláta.

Die 16 Iulii (*paenultimo loco*). - Apud Abbatíam Sanctíssimi Salvatóris e dioecési Constantiénsi, in Gállia, sanctae María Magdalénae Postel, Vírginis, fundatrícis Institúti Sorórum Scholárum Christianárum a Misericórdia, a Pio Papa Undécimo in sanctárum album relátae.

Die 4 Augusti (*paenultimo loco*). - In vico Ars, dioecésis Belliciénsis, in Gállia, sancti Joánnis Baptístae Maríae Vianney, Confessóris, qui in parochiáli múnere obeúndo éxstitit insígnis.

Die 19 Augusti (*antepaenultimo loco*). - Cadomi, dioecésis Baiocénsis, in Gállia, sancti Joánnis Eudes, Confessóris, Missionárii Apostólici, fundatóris Congregatiónis Presbyterórum Jesu et Maríae necnon Ordinis Sorórum Dóminae Nostrae a Caritáte et promotóris litúrgici cultus erga éadem Sacra Corda, quem Pius Papa Undécimus fastis sanctórum adscrípsit.

(*Ultimo loco*). - Norimbérgae, Sancti Sebáldi, confessóris, qui virtútibus et méritis cumulátus, obdormívit in Dómino.

Die 30 Septembris (*paenultimo loco*). - Lexóvii, in Gállia, Sanctae Terésiae a Jesu Infánte, ex Ordine Carmelitárum Excalceatórum, quam vitae innocéntia et simplicitáte claríssimam, Pius Undécimus Póntifex Máximus sanctárum Vírginum albo adscrípsit.

Die 3 Octobris (*ultimo loco*). - Sanctae Terésiae a Jesu Infánte, Vírginis, Ordinis Carmelitárum Excalceatórum, de qua príde Kaléndas Octóbris.

Sanctissimus Dominus noster Pius Papa XI, referente infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Praefecto, suprascripta elogia in Martyrologio Romano de iisdem singulis Caelitibus respectivis diebus inserenda, ab eadem Sacra Congregatione revisa et disposita, approbavit. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 26 Ianuarii 1927.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Angelus Mariani, *Secretarius.*

II.

Dubbi circa la festa del Sacratissimo Cuore di Gesù, ove si celebra come nel Portogallo, quale primaria [*A. A. S.*, XIX, 155].

Conimbricen. — Hodiernus Ecclesiae Cathedralis Conimbricen. Archidiaconus, cum consensu sui Rev.mi Episcopi, Sacrae Rituum Congregationi humillime exposuit quae sequuntur:

Summus Pontifex Pius Papa VI die 31 Maii 1772 per Sacram Rituum Congregationem indulsit, ut Festum Sacratissimi Cordis Iesu in toto Lusitaniae regno celebretur sub ritu duplici I classis sine Octava, etiamsi occurrat Festum S. Antonii Lusitani Confessoris, Patroni principalis; die vero 5 Augusti eiusdem anni Sanctitas Sua per ipsam Congregationem ex speciali gratia concessit, ut praedictum Festum Sacratissimi Cordis Iesu in omnibus regnis, civitatibus et locis Regibus Lusitaniae subiectis, celebretur in posterum sub ritu primae classis sine octava, proindeque non omittatur, etiamsi eadem die aliud ex solemnioribus Festis occurrat.

Hinc quaeritur:

I. Festum Sacratissimi Cordis Iesu, quod, attento speciali privilegio, in Lusitania est per accidens primarium (S. R. C. 10 Maii 1895, n. 3855 ad V), ibidem tam in occurrentia quam in concurrentia cedere debeat festis duplicibus I classis primariis universalis Ecclesiae, ex. gr. festo Nativitatis S. Ioannis Baptistae, iuxta novas Breviarii Romani Rubricas, tit. 11, n. 1?

II. An idem Festum Sacratissimi Cordis Iesu in Lusitania tam in occurrentia quam in concurrentia praeferendum sit cuilibet Festo particulari, ex. gr. festo principalis Patroni loci?

Et Sacra eadem Congregatio audito specialis Commissionis suffragio, omnibus perpensis, rescribendum censuit: « Affirmative ad utrumque », atque ita rescripsit ac declaravit. Die 18 Februarii 1927.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Angelus Mariani, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI

Quanto al primo dubbio, viene applicato semplicemente il disposto delle Rubriche, e più precisamente quella citata nel dubbio, tra le riformate.

Quanto al secondo, viene fatta eccezione, in ossequio allo stato di privilegio creato dalle precedenti disposizioni. Infatti la festa del S. Cuore non è *primaria della Chiesa universale*, non è feriata, nè solenne *ratione octavae;* e perciò non poteva, *per se,* prevalere alla festa del Patrono principale del luogo. Questo — è detto nelle nuove Rubriche, tit. II — non cede che alle feste di I classe, *primarie* della *Chiesa universale*; qui invece S. Antonio, Patrono principale, cede al Sacro Cuore, festa *primaria particolare.* La *maior solemnitas* dà la precedenza alla festa di egual rito, particolare, che non l'ha, non ostante la dignità personale; qui invece il Patrono, che ha la *maior solemnitas,* cede anche al Sacro Cuore, di egual rito, ma senza solennità intrinseca.

Si tratta dunque, come dicevamo, di una eccezione, di un privilegio.

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Si attribuiscono anche all'atto di consacrazione da rinnovarsi nella festa di Cristo Re, le indulgenze concesse per la consacrazione nella festa del S. Cuore [*A. A. S.*, XIX, p. 157].

Pius PP. X, f. r., die 22 Augusti 1906, decrevit ut die festo SS.mi Cordis Iesu in ecclesiis paroecialibus, itemque in iis ubi idem festum peculiariter celebraretur, annua renovatio dedicationis humani generis SS.mo Cordi Iesu sollemniter perageretur, idest cum recitatione formulae consecrationis et litaniarum eiusdem SS.mi Cordis coram augusto Sacramento publicae adorationi exposito, et pro eadem sollemni dedicatione benigne concessit Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum christifidelibus, qui, saltem contrito corde, piae caeremoniae interessent et ad mentem Summi Pontificis orarent; plenariam vero iis, qui praeterea confessi ad sacram Mensam accederent. Cum autem, ex Litteris Encyclicis *Quas primas*, SS.mi D. N. Pii PP. XI, sollemnis eiusmodi dedicatio quotannis renovanda sit die festo D. N. Iesu Christi Regis, in Audientia die 4 Februarii 1927 infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiori data, placuit eidem SS.mo D. N. decernere, praefatas Indulgentias, a s. m. decessore suo Pio X concessas, eodem die festo acquiri haud aliter quam die festo SS.mi Cordis Iesu, in quo dedicatio adhuc fieri potest ad libitum, iuxta Rescriptum Sacrae Rituum Congregationis diei 28 Aprilis 1926, ea tamen lege, ut adhibeatur, in utroque casu, formula ab eadem Sacra Congregatione die 17 Octobris 1925 vulgata. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, in aedibus S. Poenitentiariae, die 15 Februarii 1927.

Fr. ANDREAS Card. FRÜHWIRTH, *Poen. Maior.*

I. Teodori, *S. P. Secretarius.*

L. ✠ S.

ANNOTAZIONI

Presentiamo i seguenti appunti storici, che serviranno ad illustrare il Documento surriferito, e a far rilevare la somma importanza che dà il S. Padre alle manifestazioni in onore di N. S. Gesù Cristo Re, e del Suo Sacratissimo Cuore:

1. - Il Sommo Pontefice Leone XIII, con l'Enciclica 25 Maggio 1899, ordinò la Consacrazione del genere umano al Sacro Cuore di Gesù, da farsi

'11 Giugno *del medesimo* anno nella chiesa principale di ogni città e paese, con formola apposita, unita alla stessa Enciclica, e con le litanie del Sacro Cuore.

2. - La s. m. di Pio X il 22 Agosto 1906, con decreto della S. C. delle Indulgenze, ordinò che *ogni anno,* nella festa del Sacro Cuore di Gesù, in tutte le *chiese parrocchiali* e nelle *altre nelle quali si solennizzasse la festa,* si rinnovasse l'Atto di Consacrazione di Leone XIII, con le litanie del Sacro Cuore, innanzi al Santissimo pubblicamente esposto, concedendo agli astanti l'Indulgenza di sette anni e sette quarantene, e, se confessati e comunicati, la plenaria.

3. - La S. Congregazione dei Riti, il 17 Ottobre 1925, ripubblicò (in varie lingue) quella formola, ma alquanto modificata, per ordine del S. P. Pio XI, perchè fosse pronta per la rinnovazione della Consacrazione, che tra breve avrebbe ordinata lo stesso Sommo Pontefice.

4. - Il giorno 11 Decembre 1925 venne l'Enciclica del S. Padre, che di fatto ordinò il solenne Atto di Consacrazione, modificato come sopra, da rinnovarsi ogni anno l'ultima domenica di ottobre.

5. - Il 28 Aprile 1926, la S. Congregazione dei Riti, *approbante Sanctissimo*, dichiarò potersi *ad libitum* rinnovare questo Atto di Consacrazione, solennemente, ogni anno, anche nella festa del Sacro Cuore di Gesù.

6. - Il 16 Luglio 1926, la Santità di N. S. concesse per la recita di questo medesimo Atto l'Indulgenza di trecento giorni, da potersi lucrare anche fuori di funzione e in qualsivoglia giorno, nonché l'Indulgenza plenaria, *semel in mense,* da chi lo avesse recitato ogni giorno, per un mese intero.

In seguito a ciò sorse il dubbio se con le parole «... praecipimus ut... «dedicatio quotannis renovetur, quam s. m. Decessor Noster Pius X... iterari «iusserat», avesse inteso la Santità di N. S. concedere, per la pubblica e solenne annua rinnovazione di quell'Atto, ordinata nell'Enciclica 11 Decembre 1925, le medesime Indulgenze, che la s. m. di Pio X (nel 1906) aveva concesso per l'Atto di Consacrazione seguìto dalle litanie, come al n. 1, per la festa del Sacro Cuore di Gesù, e mantenerle, debitamente modificata la formola, anche per la festa del medesimo Sacro Cuore, benchè quind'innanzi tale Sacra Funzione in detta festa sia *ad libitum.*

E la S. Penitenzieria stimò opportuno interrogare il S. Padre se avesse voluto manifestare la sua mente e far pubblicare una dichiarazione che fosse in senso favorevole.

Come era da prevedersi, Sua Santità si decise per l'affermativa, ed ecco pubblicato il relativo desiderato Decreto.

II.

Norme pratiche da seguire verso chi vuol fare azione politica in contrasto con le condanne emanate dalla S. Sede. [*A. A. S.*, XVIII, 157].

Dubbi. — Ab Episcopo N. N. propositae sunt Sanctae Sedi pro opportuna solutione sequentes quaestiones:

« I. - Quelle attitude prendre au for interne et au for externe vis-à-vis d'ecclésiastiques:

1) qui notoirement demeurent partisans, ou ligueurs, ou lecteurs (par abonnement) de l'*Action Française*?

2) qui encouragent par des consultations théologiques ou simplement en paroles, dans la conversation, les fidèles à lire l'*Action Française* ou à la soutenir par des offrandes d'argent?

3) qui absolvent sans condition de bon propos et continuent d'absoudre des lecteurs d'*Action Française* ou des chefs ligueurs d'Action Française? »

« II. - Quelle conduite l'Evêque ou les Supérieurs de Séminaires devront-ils avoir vis-à-vis des Séminaristes demeurant attachés à l'Action Française ostensiblement ou en secret?

« III. - Quelle conduite tenir au for interne et au for externe vis-à-vis des fidèles:

1) qui lisent habituellement l'*Action Française*, ou y restent abonnés malgré les avis contraires qu'ils reçoivent?

2) qui, en tant que ligueurs, mènent le mouvement en faveur du journal l'*Action Française*, des doctrines fausses d'Action Française ou en faveur des dirigeants d'Action Française, qu'ils s'obstinent à conserver pour leurs chefs?

3) qui continuent de subventionner avec ostentation ou en secret l'*Action Française?* »

« IV. - 1) Ces lecteur, ligueurs, propagandistes d'Action Française s'ils sont notoirement connus comme tels, peuvent-ils être admis aux Sacrements, particulièrement à la Sainte Table?

2) Les mêmes peuvent-ils être admis, ou tolérés, dans nos groupements catholiques: tels les groupements de la Fédération Nationale Catholique (Castelnau), de la Jeunesse Catholique, des Scouts catholiques? » (1).

Sacra Poenitentiaria Apostolica, de mandato SS.mi D.ni Nostri Pii Papae XI, mature perpensis quaestionibus a praefato Episcopo propositis, respondet uti sequitur:

AD PRIMUM QUAESITUM: *Pro foro interno.* — Monendi omnes graviter tanquam certis ac manifestis Supremae Auctoritatis Ecclesia-

(1) Ossia: I. - Quale attitudine deve prendersi in foro interno e in foro esterno riguardo a *ecclesiastici*:

1° che notoriamente restano partigiani, o membri della lega, o lettori (mediante abbonamento) dell'*A. F.*?

2° che incoraggiano con consulte teologiche o anche solo verbalmente, in conversazione, i fedeli a leggere l'*A. F.* o a sostenerla con invii di denaro?

3° che assolvono senza la condizione di emenda e continuano ad assolvere lettori dell'*A. F.* o capilega dell'*A. F.*?

II. - Quale condotta il Vescovo o i Superiori di Seminari debbono mantenere riguardo a *Seminaristi* che ostensibilmente o in secreto, rimangono aderenti all'*A. F.*?

sticae in re gravi mandatis ac praescriptionibus (non interest occulte ne an publice) renitentes; neque absolvendi nisi si et postquam serio resipuerint et scandalum congrue reparaverint.

Pro foro externo. — Admonendi, ut supra, et corripiendi, ad tramitem canonum 2308 et 2309; et si quidem monitiones et correptiones incassum cesserint, procedendum ad tramitem canonis 2310 (1). Confessarii vero, de quibus n. 3, si moniti non se emendaverint et scandalum poenitenti datum pro posse non reparaverint, suspendi poterunt, donec in propria contumacia perseverent, a sacramentalibus fidelium confessionibus audiendis.

Ad secundum quaesitum: Si moniti non se emendaverint et scandalum, ad Superiorum praescriptum, congrue non reparaverint:

In foro interno: non absolvantur;

In foro externo: ad tramitem canonis 1371, dimittantur tanquam dyscoli et statui ecclesiastico non idonei.

Ad tertium quaesitum: Si moniti de gravitate inobedientiae certis ac manifestis Supremae Auctoritatis Ecclesiasticae in re gravi mandatis ac praescriptionibus subiectionem detrectaverint et scandalum congrue reparare non curaverint:

In foro interno: non absolvantur.

In foro externo: habeantur ut publici peccatores et tanquam tales ab iis omnibus arceantur a quibus huiusmodi peccatores per sacros canones arcentur.

Ad quartum quaesitum: Ad I. — *Negative*, uti consequens responsionis supra datae.

Ad II. — Nisi antea omnino ac publice se subiecerint ac suae subiectionis sinceritatem serietatemque certis, iudicio Ordinarii, argu-

III. - Quale condotta tenere in foro interno o esterno riguardo ai *fedeli*:

1° che leggono abitualmente l'*A. F.* o vi restano abbonati nonostante gli avvisi contrari che ne ricevono?

2° che, come membri della lega, promuovono il movimento in favore del giornale l'*A. F.*, di dottrine false d'*A. F.*, o in favore dei dirigenti d'*A. F.*, che si ostinano a conservare come loro capi?

3° che continuano a sovvenzionare con ostentazione o in segreto l'*A. F.*?

IV. - 1° Questi lettori, membri di lega, propagandisti d'*A. F.*, se notoriamente conosciuti per tali, possono venire ammessi ai Sacramenti, specialmente alla Mensa eucaristica?

2° Possono i medesimi ammettersi, o almeno tollerarsi, nei nostri gruppi cattolici, come quelli della Federazione nazionale cattolica (che ha a capo il generale Castelnau), della Gioventù cattolica, degli Esploratori cattolici?

(1) Cioè *per praeceptum*: cfr. p. 100.

mentis ostenderint et efficaciter ipsius Ordinarii iudicio, scandalum reparaverint, *Negative.*

Episcopus autem prae oculis habeat praescriptum can. 2214 § 2.

Datum Romae, ex Sacra Poenitentiaria, die 8 Martii 1927.

Fr. ANDREAS Card. FRÜHWIRTH, *Poenit. Maior.*

L. ✠ S.

I. Teodori, *S. P. Secretarius.*

Pontificia Commissione per gli studi biblici.

Circa la laurea in teologia richiesta per conseguire i gradi accademici in Sacra Scrittura [*A. A. S.*, XIX, 160].

Dichiarazione. — Ut nonnullis occurratur dubiis quae passim exorta sunt de interpretandis documentis pontificiis, quibus laurea in theologia omnibus ad gradus academicos in Sacra Scriptura contendentibus praescribitur (1), Eminentissimi DD. Cardinales Rei Biblicae praepositi hanc declarationem edendam censuerunt:

Ad gradus academicos in Sacra Scriptura contendere ii soli possunt:

1. qui, expleto biennio philosophico, in aliqua Universitate aut Athenaeo a Sancta Sede adprobato cursum theologicum ad normam can. 1365 vel 589 regulariter peregerunt et *ibidem* lauream in sacra theologia legitime adepti sunt;

2. vel qui, studiis iuxta praescriptiones iuris peractis in Instituto cui non est facultas apostolica concedendi lauream, per duos saltem annos in aliqua Universitate aut Athenaeo a Sancta Sede adprobato studia theologica prosecuti, doctores in sacra theologia *ibidem* renuntiati sunt;

3. vel Religiosi qui, studiis iuxta praescriptiones iuris peractis, *in proprio Instituto* adepti sunt titulum qui ipsis, ex facultate a Sancta Sede Religioni facta, ad instar laureae in sacra theologia legitime collatus est.

Die autem 26 Februarii 1927, in audientia infrascripto Reverendissimo Consultori ab Actis benigne concessa, SS.mus Dominus Noster Pius Papa XI praedictam declarationem ratam habuit ac publici iuris fieri mandavit.

Ioannes Baptista Frey, C. S. Sp., *Consultor ab Actis.*

(1) Cfr. *M. E.*, XVI, 64, n. 1; XX, 150, n. 17. È notevole in questa dichiarazione l'esclusione della laurea conseguita *altrove* che dove si siano fatti gli studi: cfr. le parole da noi sottolineate: «*ibidem, in proprio Instituto*». Non varrebbe quindi la laurea conferita dal Collegio dei Protonotari Apostolici: cfr. *M. E.*, XV, 470.

Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice.

Risposte varie decise nella Plenaria. [*A. A. S.*, XIX, 161].

E.mi Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequuntur dubiis, responderi mandarunt ut infra ad singula:

I. - *De confraternitatibus SS. Sacramenti.* D. I. — Utrum vi canonis 711 § 2 locorum Ordinarii stricte teneantur erigere in qualibet paroecia confraternitatem SS. Sacramenti, an eius loco possint, secundum peculiaria adiuncta, instituere piam unionem vel sodalitatem SS. Sacramenti.

II. — Utrum archiconfraternitati SS. Sacramenti in Urbe erectae, de qua in canone 711 § 2, *ipso iure* aggregatae sint tantum confraternitates SS. Sacramenti proprie dictae, an etiam piae uniones aliaeque sodalitates SS. Sacramenti.

R. Ad I. — Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

Ad II. — Affirmative ad primam partem, negative ad secundam (1).

II. - *De indice funeralium taxarum.* D. — An Religiosi, etiam exempti, subsint indici funeralium taxarum, de quo in canone 1234.

R. — Affirmative (2).

III. - *De publica expositione SS. Sacramenti.* D. — An sub nomine *Expositionis publicae*, de qua in canone 1274 § 1, veniat etiam *Benedictio eucharistica* quae, palam exposito SS. Sacramento in ostensorio, impertiri solet.

R. — Affirmative (3).

Romae, die 6 mensis Martii 1927.

P. Card. GASPARRI, *Praeses.*

L. ✠ S.

Ioseph Bruno, *Secretarius.*

(1) Cfr. quanto già fu discusso in *M. E.*, XXXVI (1924), p. 334. Certo non poteva convertirsi il *curent* del can. 711 § 2, in uno *stricte teneantur*!

(2) Nel can. 1234 è detto « pro suo territorio ». Come abbiamo detto più volte, l esenzione non costituisce alcuno « extra territorium ». È del resto evidente l'analogia col can. 831 § 3, espressa dalle parole del can. 1234: « ut contentionum et scandali removeatur occasio ».

(3) Le parole del can. 1274 § 1, « expositio publica, *seu cum Ostensorio* », specie poi connettendole col § 2, sono chiare e esplicite: chi ha promosso il dubbio desiderava forse (e noi non avremmo saputo dargli torto) piuttosto una larvata correzione, essendo di per sè troppo pesante la clausola « ex iusta et *gravi* causa praesertim publica, et de Ordinarii loci licentia ». In pratica però quasi dappertutto, anche a Roma, per la benedizione serotina, la si è interpretata nel senso che basti, a compire tale clausola, la *consuetudine* già invalsa, e che l'Ordinario non contraddica.

CONSULTAZIONE

Il Canonico Penitenziere della Chiesa Cattedrale secondo il Diritto antico e nuovo.

Questo mio Ecc.mo Vescovo di C. con Decreto speciale (che intende inserire nelle Costituzioni Capitolari) prescrive che il Canonico Penitenziere (ed attualmente sono io) stia *tutti i giorni* in Confessionale (sianvi o no fedeli da confessare), al mattino *per due ore,* sotto pena di multa, proporzionata alla somma annua di L. 500, che dà il Governo pel Penitenziere. Avverto che questo è un paese i cui abitanti sono in maggior parte contadini; che in Cattedrale, per la cura d'anime, ci è il Parroco (l'Arcidiacono) con *quattro* Vicarii cooperatori (oltre *due* altri per gl'infermi). Io poi mi trovo in Cattedrale pel servizio corale intere settimane alternate (essendo il servizio per *mediaria*) oltre i giorni *comuni* e tutti i giorni mi presento per vedere se vi fosse qualcuno che richiedesse il mio ministero. Stare tutti i giorni per *due* ore è inutile; chè ci ho provato, e soltanto due donne mie penitenti vennero, al solito, a confessarsi il venerdì. I fedeli vanno a confessarsi dal proprio confessore. Due anni fa andavo, come vuole adesso Mons. Vescovo, tutte le mattine in Cattedrale e mi buscai una polmonite (essendo quasi tutte le invetriate rotte e le porte sconnesse), senz'alcun frutto, perchè aspettavo chi non veniva. Del resto credo che ufficio proprio del Penitenziere è assolvere dai *casi riservati*: pei casi ordinarii vi sono altri confessori.

Prego il *Monitore* favorirmi le risposte ai seguenti Quesiti:

1° Il Canonico Penitenziere deve ascoltare le confessioni di tutti i fedeli, o di quei che hanno soltanto peccati *riservati?*

2° Può il Vescovo imporre un servizio di tutti i giorni, mentre come Canonico il Penitenziere ha parecchi giorni liberi?

3° Che dire del proposito del Vescovo d'inserire nelle Costituzioni Capitolari il suo Decreto?

Reputiamo utile premettere alla soluzione dei Quesiti proposti un po' di storia della istituzione dei Canonici Penitenzieri, istituzione che ha intima relazione con l'amministrazione del Sacramento della Penitenza, ossia della Confessione.

La *confessione* di chi si sia reso reo di una trasgressione della Divina Legge si può dire sia stata praticata dal dì che Adamo peccò. Iddio infatti obbligò il disubbidiente nostro progenitore a confessare il suo fallo: « ...Quare « hoc fecisti? Mulier quam dedisti mihi dedit mihi de ligno et comedi... » (Genes., III, 12), onde dice il Baronio (*ad Ann.* LVI, n. XV): « cum ab eo est confessio « requisita videatur quodammodo imperata ».

Fu poi comandata moltissime volte nella Legge scritta (Num. V, 6, 7; Levit. XVI, 21) e finalmente nella Legge di grazia, dopo che nostro Signore Gesù Cristo ne fece un Sacramento, comunicando ai Sacerdoti la potestà di sciogliere e le-

;are le anime dei fedeli (Joan., XX, 22, 23) subito frequentata: « a Christo in Ecclesia, tradita hominibus potestate dimittendi peccata, stabilitam atque praeceptam, Ephesi insuper coram Paulo usu receptam, ac denique in Ecclesia fuisse omni tempore frequentatam certissimum est ». (Baronio, *loc. cit.*; Act. Apost., c. XIX, 18; Dionys., Ep. 8; S. Iren., L. I, c. 9, L. III, c. 4; Tertull., *de Poenit.*, c. 8, 9, *de Orat.*, c. 6; S. Cyprian., Ep. 10, Ep. 15, *ad Martyr.*, Ep. 52 et 62). Nel sec. III S. Cipriano dice che non soltanto quei ch'erano caduti nella idolatria con atti esterni, convertiti, ricorrevano alla confessione, ma anche quei che col solo pensiero aveano macchiato l'anima propria: « Denique « quanto et fide maiores et timore meliores sunt, qui quamvis nullo sacrificii « aut libelli facinore adstricti, tamen quoniam vel haec cogitaverunt hoc « ipsum apud sacerdotes Dei dolenter et simpliciter confitentes exomologesin « conscientiae faciunt, animi sui pondus exponunt, salutarem medelam parvis « licet et modicis vulneribus exquirunt » (in Lib. *De lapsis*).

I pagani tra le altre calunnie inventate contro i cristiani, vedendo genuflessi i fedeli ai piedi del sacerdote per la confessone, dicevano che adoravano *virilia Sacerdotis*. Lo riferisce Minuzio Felice, nel suo *Octavio*; ed è prova fortissima della pratica della confessione auricolare.

Ora per dar agio ai fedeli di potersi confessare provvedevano i Vescovi deputando all'ufficio di Confessori Sacerdoti prudenti e di provata virtù, i quali pel ministero del Sacramento della Penitenza si chiamarono *Presbyteri Poenitentiarii*. Ma proprio alla metà del memorato sec. III, ai tempi dell'Imperatore Decio (an. 249), in quella terribile persecuzione si verificarono molte apostasie. E i caduti nell'idolatria, che, pentiti, tornavano alla Fede erano molti; onde fu necessario aumentare il numero dei Penitenzieri (1). Nel 254, sotto S. Cornelio Papa, in ciascuna Parrocchia di Roma vi erano i *Presbyteri Poenitentiarii*. Il *Liber Pontificalis* narra che S. Marcello Papa e Mart. (a. 304 † 309) istituì nuovi Titoli e quasi tante diocesi in Roma, per l'amministrazione dei Sacramenti del Battesimo e della Penitenza: « Aucto in Urbe « fidelium numero, ad eorum utilitatem, ad baptismum *poenitentiamque* dan« dam eis, qui christianam religionem susciperent et ad Martyrum sepulturam

(1) Abbiamo pure la testimonianza di due eretici novaziani coevi, Socrate e Sozomeno. Socrate (Lib. 5, c. 19), scrive: « Ab illo tempore quo Novatiani se ab « Ecclesia seiunxerunt, recusaveruntque cum his qui tempore persecutionis regnante « Decio concitatae lapsis erant, communicare; Ecclesiarum Episcopi canoni adiun« xerunt, ut in singulis ecclesiis presbyter quidam poenitentiae praeesset; quo qui « post baptismum lapsis fuissent, coram presbytero ad eam rem designato peccata « sua confiterentur. Immo particulatim confiterentur ». E Sozomeno (Lib. 7, c. 16): « Etenim cum prorsus non peccare, naturae sit humana divinioris: poenitentibus « autem, quamvis frequenter deliquissent, veniam dare, Deus iusserit; et ad impe« trandam denique veniam confiteri peccata, necessarium sit: odiosum (ut credibile « est) sacerdotibus ab initio visum fuit, tamquam in theatro audiente Ecclesiae mul« titudine, delicta pronuntiare. Presbyterum itaque aliquem vitae integritate quam « maxime spectabilem, secretorum etiam tenacem ac sapientem huic officio praefe« cerunt: cui accedentes qui peccarant, acta vitae suae confitebantur. Ille vero pro « cuiusque delicto, quid aut facere singulos, aut luere oporteret, interminatim absol« vebat, ut a se ipsi commissorum poenis exigerent ».

« novos Titulos instituit et quasi alteras dioeceses distribuit ». Anastasio Bibliotecario, parlando di S. Simplicio Papa (an. 467) riferisce che « constituit « ad S. Petrum, Paulum et Laurentium hebdomadas propter poenitentes et « baptismum ». (Cfr. Moroni, *Bibliot. di erud. stor.*, ecc., vol. 52, pag. 62; Baronio, *loc. cit.*). Dionisio d'Alessandria, *in Epist. ad Fabium Antiochenum* (apud Euseb., *Hist.*, L. VI, c. 29) riferisce che un certo *Serapione*, caduto nell'idolatria, e convertitosi in fin di vita, disse al nipote che gli avesse fatto venire uno dei Preti penitenzieri per riconciliarlo: « Aliquem ex Presbyteris « advoca ad me ». Il che dimostra che ve n'erano parecchi.

Nella Chiesa Orientale le confessioni si facevano con maggior frequenza ai Monaci, più raramente ai Sacerdoti secolari. E la preferenza ai Monaci nasceva da varie cause: per la maggiore santità di vita (talvolta affettata); per il maggior numero di Sacerdoti nei Monasteri; perchè ciascuno voleva avere un particolar direttore; e perchè i Preti secolari, che nella Chiesa Orientale avevano famiglia, poco potevano prestarsi ad ascoltar le confessioni (1).

È da notare che nei primi tempi della Chiesa dall'origine dei Montanisti (circa l'a. 150) e specialmente durante la persecuzione di Decio, nella metà del III secolo, per la frequenza delle defezioni, si usò una certa severità (2) e pei delitti pubblici s'introdusse la penitenza *pubblica*, la *semipubblica* e la *solenne*. La penitenza semipubblica era media tra la segreta e la pubblica (3). Questa poteva imporla soltanto il Vescovo, ma dovea precedere una specie di processo per assodare le prove esterne del delitto. Alla penitenza pubblica, accertate le prove di un delitto notorio e scandaloso, nessuno poteva esimersi. Dovette assoggettarsi lo stesso Imperatore Teodosio I. Le donne non si assoggettavano alla penitenza pubblica, ma privatamente piangevano le loro colpe, impetrandone la remissione. I Diaconi e i Preti probabilmente non erano sottoposti alla penitenza pubblica e nemmeno i coniugati, salvo avessero voluto spontaneamente assoggettarsi (chè era prescritta la continenza). Il Vescovo a quei che mostravansi più contriti poteva abbreviare il tempo della penitenza pubblica, la quale poteva imporsi in ogni tempo, e si terminava con una cerimonia esterna cioè l'imposizione delle mani fatta dal Vescovo o da' Sacerdoti da lui delegati. In pericolo di morte per questa imposizione poteva delegarsi anche un Diacono, non dovendo dare l'assoluzione. La penitenza pubblica s'imponea pei delitti più enormi (idolatria, omicidio, adulterio), e nella misura prescritta dai Canoni Penitenziali (introdotti verso il 250), ch'erano gravi assai (4). Questi Canoni ebbero vigore sino al sec. IV in

(1) Anche perchè i Monaci usavano maggiore indulgenza e compatimento verso i penitenti, onde S. Odilone, Abbate di Cluny (961 † 1048) criticato per questo, rispose « Si damnandus sim, malo damnari de misericordia, quam de duritia vel « crudelitate ».

(2) Dai tempi degli Apostoli alla metà del II secolo era mitissima. S. Paolo non lasciò lungo tempo in penitenza l'incestuoso di Corinto. (Cfr. Natale Alessandro, Dissert. III in saec. III 4).

(3) I penitenti soggetti alla semipubblica venivano rinchiusi per alcun tempo nei Monasteri a digiunare.

(4) Ne diamo un saggio: « Qui a fide desciverit, *poenitentiam aget annis decem*

Oriente (1), fino al VII in Occidente e in alcuni luoghi anche dopo. La penitenza pubblica teneva luogo delle moderne pene di multe e carcere. Nel secolo XI agli esercizii della penitenza pubblica successero i pellegrinaggi in Terra Santa, l'arruolamento nelle Crociate, le limosine (Moroni, *loc. cit.*, pag. 51). San Gregorio VII impose il pellegrinaggio di Gerusalemme a quel sacrilego *Cencio*, che avea tentato di ucciderlo. Clemente V (*De Goth*) l'impose al sacrilego *Nogaret*, che avea arrestato e ingiuriato il suo antecessore Papa Bonifacio VIII (*Caetani*).

La penitenza *solenne*, che una sola volta potea imporsi ad un penitente avea 4 gradi o classi: 1) dei *piangenti*; 2) degli *ascoltanti*; 3) dei *prostrati*; 4) dei *consistenti* (2). Essendo pur essa penitenza pubblica solo il Vescovo po-

« Si quis parentibus maledixerit, *quadraginta dies poenitens erit in pane et aqua.*
« Qui parentes iniuria affecerit, *tres annos.* Si quis hominem occiderit, *ad ianuam*
« *Ecclesiae semper erit, et in obitu Communionem recipiet.* Si quae mulier abortum
« fecerit, *poenitentiam aget annos tres.* Pro adulterio, *septennii et decennii poeni-*
« *tentia imponitur...* ». (Scavini, *Theol. Mor. univ.*, vol. IV, Append. LXIV, n. 459).

(1) Si scagliò contro la penitenza pubblica il Vescovo di Costantinopoli *Nettario*, dopo che una donna, a consiglio del confessore, andava pubblicando il suo peccato. Fu perciò abolita in Oriente, avendola anche riprovata S. Giovanni Crisostomo, successore di Nettario (*Hom. 5 in verb. Isaiae*). Il Papa S. Leone Magno (*Ep. 80 ad Episcopos Campaniae*) a tal proposito scrive: « Illam etiam contra Apo-
« stolicam regulam praesumptionem, quam nuper agnovi a quibusdam illicitam usur-
« patione committi modis omnibus constituo submoveri (de poenitentia videlicet,
« quae ita a Fidelibus postulatur) ut de singulorum peccatorum genere libellis scripta
« confessio publice recitetur: cum reatus conscientiam sufficiat solis sacerdotibus
« indicari confessione secreta. Quamvis enim plenitudo Fidei videatur esse lauda-
« bilis, quae propter Dei timorem apud homines erubescere non veretur: tamen quia
« non omnium huiusmodi sint peccata, ut ea qui poenitentiam poscunt, non timeant
« publicare, removeatur tam improbabilis consuetudo, ne multi a poenitentiae reme-
« diis arceantur, dum aut erubescunt, aut metuunt inimicis suis facta reserare qui-
« bus possunt legum constitutione percelli. Sufficit ergo illa confessio, quae primum
« Deo offertur, tunc etiam Sacerdoti, qui pro delictis poenitentium precator accedit.
« Tunc enim demum plures ad poenitentiam poterunt provocari, si populi auribus
« non publicetur conscientia confitenti ». S. Leone, più che contro la penitenza pubblica, insorse con la sua Apostolica autorità, contro l'uso introdtto in quella regione (Campania) della *confessione pubblica*, bastando la segreta. È falso poi che Nettario abbia abolito i Preti Penitenzieri e la stessa confessione segreta, siccome, mentendo, scrisse Socrate, settario novaziano, giacchè dei Preti Penitenzieri ne parlano S. Gregorio Nazianzeno, S. Gregorio Nisseno e lo stesso S. Giovanni Crisostomo successore di Nettario nella Sede di Costantinopoli e il Sinodo Costantinopolitano, tenutosi l'anno XVI ed ultimo dell'Imperatore Teodosio (an. 450). (Cfr. Baronio, *loc. cit.*, n. XXVI sqq.

(2) Anche gli *energumeni* e i *catecumeni* appartenevano alla classe dei penitenti Le quattro classi di penitenza solenne vengono riferite così dal Moroni (*loc. cit.*, pag. 52): « I. Dei *piangenti* (*flentium*). Vestiti di sacco e coperti di cilicio, e il
« capo di cenere, tenevansi sotto il portico o atrio della Chiesa, fuori della porta,
« dove piangevano i loro peccati, e si raccomandavano alle preghiere dei fedeli, che
« di là passavano, per recarsi alla preghiera pubblica, nè avevano parte alcuna alla
« Messa che si celebrava pei catecumeni. Negli officii pubblici e nella Messa recita-

teva imporla. E s'imponeva solennemente il primo giorno di Quaresima (*le Ceneri*). In quel giorno i Parroci conducevano innanzi al Vescovo siffatti penitenti; e li riconducevano il Giovedì Santo per la loro riconciliazioe. La penitenza *solenne* cessò col IV secolo.

Dalla riserva fatta al Vescovo circa la imposizione della penitenza pubblica e solenne e conseguente riconciliazione, si passò alla riserva dei peccati più gravi, dai quali solo il Vescovo poteva assolvere e il suo Vicario Generale, in qualità di maggiore Penitenziere diocesano. Non vi erano casi riservati al Papa; ma i Vescovi stessi li introdussero (1). Cominciarono i Vescovi della Gallia. Il Vescovo di *Chartres*, S. Ivone, mandò dal Papa, per l'assoluzione un soldato concubinario (2). E molti altri esempii son narrati nel Concilio di Limoges (*Lemovicen.*) del 1034. Si sa che, specie in Inghilterra, si perpetravano frequentemente delitti contro le persone sacre, s'incendiavano le Chiese, siccome si esprimono i Vescovi nel Concilio di Londra del 1142: « Nullus honor vel reverentia ferebatur Dei Ecclesiae, vel eius ordinatis a

« vansi delle orazioni particolari pei penitenti, come si faceva anche in quaresima. « Alcuni rei di delitti più enormi non potevano ritirarsi sotto il portico e nei cortili, « perciò detti *iemanti* (*hiemantes*), come esposti allo scoperto, alle ingiurie del vento « e altre stagioni. — II. Degli *ascoltanti* (*audientium*). Compiuto lodevolmente il « 1° grado, sostenuto con edificazione in tutto il tempo prescritto ai piangenti, erano « ammessi dal Vescovo o dal Penitenziere nel 2° ordine. Si permetteva l'ingresso in « Chiesa, ove potevano *ascoltare* le istruzioni, la lettura e spiegazione della S. Scrit- « tura e il sermone; ma veniva loro ordinato uscire avanti che cominciassero le « preghiere, nello stesso tempo che uscivano i catecumeni ed altri, ch'erano compresi « sotto il nome generico di ascoltanti, non potendo partecipare alle orazioni pub- « bliche e suffragio del Sacrificio. Essi si raccoglievano presso alla porta o nella « parte più bassa della Chiesa o *nartece*, o *vestibolo*, cioè portico interiore coi cate- « cumeni d'infimo ordine, e ne sortivano con essi, quando cominciava l'orazione, alla « intimazione del Diacono, prima della Messa detta dei catecumeni. — III. Dei *pro- « strati* (*prostratorum*). Oltre che venivano mortificati con opere servili e laboriose, « rimanevano in Chiesa, mentre recitavansi alcune orazioni per essi, ma sempre « genuflessi con la faccia inchinata al suolo. Ricevevano l'imposizione delle mani dal « Vescovo e dai Sacerdoti, ed era loro stazione al sommo del nartece, cioè dalle porte « della Chiesa fino all'*ambone*: indi uscivano coi catecumeni del 2° grado. I prostrati « restavano in quello stato finchè la Chiesa fosse persuasa di loro conversione: in « questa 3ª classe si ammettevano anche gli energumeni. — IV. Dei *consistenti* (*con- « sistentium*). Stavano in Chiesa, dall'ambone fino al santuario; si univano alle « preghiere dei fedeli sino alla fine, e stavano in piedi cogli altri nelle domeniche, « assistevano alla Messa, ma non potevano fare le oblazioni o offerte, nè comuni- « carsi. In questa classe vennero ammessi quelli che per qualche colpa più leggera « venivano privati della S. Comunione ».

(1) Enrico II, Re d'Inghilterra, fece mandare al Papa i sicarii assassini del Martire S. Tommaso, Vescovo di Canterbury († 29 Dic. 1170). Il Papa impose loro il Pellegrinaggio a Gerusalemme.

(2) E la lettera scritta al Papa diceva: « Dedi ei litteras, seriem causae eius « continentes ad Dominum Papam, ut cognita veritate, quod inde vellet et ordinaret « et mihi remandaret. Hoc responsum expecto, nec aliter mutabo sententiam, nisi « aut ex ore eius audiam aut ex litteris intelligam » (THOMASSINUS, *Vetus et nova Eccl. disciplina*, tom. I, pag. 258).

« praedonibus sceleratis: sed aeque Clerici ac laici capiebantur, retinebantur, « et in vinculis tenebantur. Sancitum est ergo ibi, et generaliter constitutum, « ne ab alio, quam a Papa possit absolvi, qui... ». Già si era stabilito nel Concilio di Reims (*Remen.*) del 1131, come rimedio pei percussori dei Chierici: « cum reperiri a se non possent Clericorum sacrilegi percussores, eos, ut com- « muni consensu, ad Pontificem absolvendos amandarent ». Questa disposizione del Concilio di Reims fu confermato dal Papa Innocenzo II (*Papareschi*) nel Concilio Lateranense II del 1139: « Poenitentia detur ut Hierosolymis aut in « Hispania, in servitio Dei per integrum annum permaneant. Si quis autem « Archiepiscopus vel Episcopus relaxaverit, demnum restituat, et per annum « ab Episcopali Officio abstineat ». Il B. Eugenio III (*Paganelli*, toscano), nel 1148, confermò il Concilio di Reims e il Lateranense II. Il B. Lorenzo, Arciv. di Dublino fece andare a Roma per l'assoluzione 150 Preti incontinenti. Nel Concilio di Avignone (*Avenionen.*) del 1209 fu riservato al Papa il delitto di spergiuro e di coloro che, scomunicati, « pertinaciter in excommunicatione per sex menses permanserint ». (Thomassin., *Vet. et nova Eccl. discipl.*, Tom. I, pag. 242).

In quello stesso secolo XIII furono stabiliti pei Chierici e Beneficiati speciali confessori, e solo doveano confessarsi al Penitenziere principale nei casi più difficili, o se qualcuno avesse avuto ripugnanza di confessarsi ai particolari Confessori: « Constitutiones Episcopi Coventrensis an. 1237 et Episcopi « Vorcestrensis an. 1240 peculiares Clericis Confessores in unoquoque Deca- « natu designant, in Synodo eligendos ». A poco a poco però quest'uso andò abolito.

Posta la *riserva* dei peccati, cominciò il Sommo Pontefice ad eleggersi un Penitenziere Maggiore (1). Poi i Vescovi seguirono lo esempio. Sappiamo che *Gilduino*, Abate di S. Vittore era Vicario Generale e *Penitenziere* del Vescovo di Parigi (an. 1131). Il Penitenziere veniva distinto col nome di *Confessore Generale* della Diocesi. Così si legge nel Concilio di *Evora* (*Eboracen.*) del 1194: « si periurii reus quis, ideoque excommunicationis telo confixus ad « poenitentiae medicamentum adproperaret, canonica ei vel ab Episcopo im- « poneretur poenitentia, vel si is abesset, a *Confessore dioecesano Generali* ». Eccetto che in pericolo di morte: « In extremis laborantibus insinuanda, non « imponenda est poenitentia, eisque firmiter iniungatur, ut si vixerint, Epi- « scopum, vel generalem Dioecesis Confessorem absente Episcopo adeant, ut « eis poenitentia competens iniungatur ».

Non in tutte le Diocesi però questo *Confessore Generale* o Penitenziere era costituito (2). Perciò Innocenzo III, nel Concilio *Lateranense*, IV, del 1215, impose tale istituzione in tutte le Diocesi: « Unde praecipimus in Cathedra- « libus Ecclesiis viros idoneos ordinari, quos Episcopi possint coadiutores et « cooperatores habere, non solum in praedicationis officio, verum etiam in au-

(1) Bertoldo di Costanza narra, nel suo *Chronicon*, che egli fu ordinato Prete dal Papa S. Gregorio VII (nel 1084), e che fu contemporaneamente costituito *Penitenziere Maggiore*.

(2) Innocenzo III in una delle sue Epistole fa cenno del Penitenziere diocesano di Limoges (*Lemovicen.*), già istituito prima del Concilio Later. IV.

« diendis confessionibus et ad poenitentias imponendas ». Sul quale Canone scrive il Thomassino (*loc. cit.*, pag. 241, V): « Haec certissime est institutio « Poenitentiarii, ut qui Generalis futurus sit Episcopi Vicarius ad poenitentiae Tribunal regendum ». Dal tempo di Innocenzo III quindi divenne generale, per tutte le Diocesi, l'ufficio di Penitenziere, come Confessore primo e superiore a tutti gli altri Confessori minori.

Questo Penitenziere però non era, come tale, Beneficiato della Cattedrale, siccome prescrisse più tardi il Tridentino. Il primo a costituirlo come Beneficiato della Cattedrale, fu il Vescovo di Amiens (*Ambianen.*); anzi egli fondò tre dignità in quel Capitolo, tra le quali era il Penitenziere, nel 1218, tre anni appena dopo il decreto Lateranese. E così decretò: « Poenitentiarius loco nostri « Confessiones audiet de quacumque parte Dioecesis ad ipsum referantur ». Sottrasse però alla giurisdizione del Penitenziere i Parroci ed i nobili: « exceptis confessionibus Curatorum nostrorum et Magnatum et Baronum, quas « nobis reservamus. Ad illum etiam tamquam ad illum quem post nos officium « proximum esse volumus, dubitationes, si quae emergent, in foro poenitentiali, iubemus reportari. Poenitentias iniunctas ab aliis Confessoribus, relaxare poterit, aut mutare, prout secundum Deum viderit expedire... ».

Il Penitenziere aveva ampia facoltà quindi, anche sui peccati *riservati al Vescovo* (1).

Venne il Concilio di Trento (1545-1563); ed allora furono stabiliti i Canonici Penitenzieri in tutte le Chiese Cattedrali (2). Così abbiamo dal Can. 8,

(1) Il Thomassinus (*locv cit.*, pag. 242), così scrive: « Id aperte exprimunt « Constitutiones Episcopi Cicestrensis an. 1289: *Enormia delicta nobis, vel Poenitentiario nostro ad hoc specialiter deputato, praeterquam in articulo mortis reservamus.* Idem inculcat Synodus Excestrensis, anni 1287: *Maiora et notoria Poenitentiario nostro reservet Sacerdos, et poenitentem sibi transmittat cum litteris causam delicti, et circumstantias ipsius continentibus. Poenitentes iterum cum litteris Poenitentiarii, absolutionis et poenitentiae modum continentibus ad suum redeant Sacerdotem.* Ergo Poenitentiarius ad Parochum proprium poenitentes remittebat, cum litteris quibus et modum poenitentiae infligendae significabat, et absolvendi addebat potestatem ». Quasi come adesso pratica la S. Penitenzieria.

(2) In Roma, nelle tre Basiliche (S. Giovanni in Laterano, S. Pietro in Vaticano e S. Maria Maggiore) venivano anticamente destinati Penitenzieri, scelti tra i varii Ordini religiosi. Ma abitavano nei proprii Conventi, sicchè per recarsi alle Basiliche era un incomodo. Perciò furono in seguito costruite case vicino a ciascuna Basilica per la loro residenza. Il numero dei Penitenzieri non fu sempre lo stesso. Gregorio XII, al principio del sec. xv, ne elesse 23, cioè 18 per S. Pietro, 3 per S. Giovanni e 2 per S. Maria Maggiore, S. Pio V, nel 1569, istituì per S. Pietro 13 Penitenzieri (col P. Rettore), che doveano essere della Compagnia di Gesù; ma Clemente XIV, nel 1774, li sostituì coi Minori Conventuali (con la Bolla *Miserator Dominus* del 10 agosto). Per S. Maria Maggiore lo stesso S. Pio V (ch'era stato Card. Arciprete della stessa Basilica) istituì nel 1570 sei Penitenzieri, dei Domenicani della Provincia Romana, con la Bolla *Pro nostri muneris*. Ma se ne aggiungono altri otto nell'Anno Santo. Per S. Giovanni in Laterano son rimasti i Frati Minori, istituiti anche da S. Pio V, nel 1570, dodici in tutto. I Penitenzieri delle Patriarcali di Roma soltanto hanno la *verga* o bacchetta (solo per privilegio apostolico qualche Can. Penitenziere fuori di Roma). Il Marangoni (*Giub. univ. dell'an. Santo*, § 10), parlando del Clero Va-

Sess. XXIV, *de Ref.*: « In omnibus etiam Cathedralibus Ecclesiis, ubi id com-« mode fieri poterit, Poenitentiarius aliquis cum unione Praebendae proxime « vacaturae ab Episcopo instituatur ».

Primi ad eseguire il comando del Tridentino furono i Vescovi delle Provincie di Rouen (*Rothomagen.*), nel 1581, di Bordeaux (*Burdigalen.*) e di Tours (*Turonen.*) nel 1583, di Bourges (*Bituricen.*) nel 1584, di Aix (*Aquen.*) nel 1585. In Italia il zelantissimo S. Carlo Borromeo ne' suoi Concilii di Milano (*Mediolanen.*) I e V.

Benedetto XIII, con la Costituzione « Pastoralis Officii » del 19 maggio 1725, prescrisse che, in Italia e nelle isole adiacenti, la Penitenzieria (e la Teologale) venisse conferita *per concorso.*

Vedemmo come prima del Tridentino il Penitenziere avea ampia facoltà anche sui *riservati* al Vescovo. Dopo quel Concilio cominciò a dubitarsi: 1) se il Penitenziere senza speciale facoltà del Vescovo, poteva confessare in tutta la Diocesi, e fuori diocesi, i fedeli della Diocesi propria; 2) se poteva assolvere, senza speciale facoltà, dai riservati al Vescovo. I Canonisti erano concordi nel riconoscere al Penitenziere la facoltà *ordinaria* circa le confessioni nel territorio della propria Diocesi. Benedetto XIV (*De Syn. dioec.*, Lib. III, c. IV, n. 3) scrive: « Canonicus Poenitentiarius est quasi parochus totius Dioe-« cesis, et ius habet excipiendi sacramentales confessiones, non ex speciali com-« missione Episcopi, sed a lege, a Concilio scilicet Tridentino, ita ut propterea « in iis quae spectant ad forum internum, censendus sit ordinarius ». (Cfr. Fagnan., in Cap. *Grave, de Praeb.*, n. 10 sq.; D'Annibale, Lib. III, n. 318). Qualche discrepanza vi era sulla seconda parte della 1ª questione, cioè se il Penitenziere, fuori Diocesi, poteva ascoltare le confessioni dei suoi diocesani. Più comunemente però si stava per l'affermativa (Cfr. Scavini, *Theol. Mor. univ.*, Lib. III, n. 473, ed. XIV; Lehmkvhl., *Theol. Mor.*, Vol. II, n. 375; Berardi, *Prax. Confes.*, Vol. IV, n. 145, VI; etc.). Sul 2° Quesito (circa i riservati al Vescovo) quantunque alcuni Canonisti fossero stati per l'affermativa (Piasec., *in Praxi nov. Episcop.*, P. II, c. I, n. 16; Capeavil., *De Casib. reserv.*; et

ticano e dei Penitenzieri dice che « la loro verga o bacchetta indica: « 1° l'autorità « loro superiore a quella degli altri confessori ordinarii; 2° rimuove ogni timore dal « cuore dei penitenti che si accostano al Sacramento della Penitenza, e rappresenta « quell'interna consolazione che si comunica ad essi quando sottopongono il capo al tocco di essa bacchetta, giusta il Salmo XXII, v. 4: « *...Virga tua et baculus tuus « ipsa me consolata sunt* ». Si lucrano 30 giorni d'indulgenza (concessi 10 da Benedetto XIII e 20 da Benedetto XIV) sia dal Penitenziere che tocca, sia da quello che è toccato con la verga (s'è il Card. Penitenziere Maggiore 300 giorni d'indulgenza, concessa da Paolo V, confermata da Innocenzo XII il 3 maggio 1659). Il Card. De Luca (*del Card. prat.*, pag. 402) osserva che nella Chiesa Romana fungeva anticamente l'ufficio di Penitenziere Maggiore (da cui direttamente, anche adesso, dipendono i Penitenzieri delle Patriarcali) l'Arciprete o primo Cardinale dell'Ordine dei Preti; e lo chiama Vicario o ministro nelle cose divine per tutta la Chiesa universale, per supplire al Papa circa l'assoluzione dalle censure e casi riservati. Si disputa quando cominciò a scegliersi tra i Cardinali il Penitenziere Maggiore. Probabilmente fu nel 1216 da Papa Onorio III, ma più certamente dal B. Gregorio, nel 1273. (Cfr. Moroni, vol. 52, pag. 70).

probabil. etiam Salazar de Mendoza, § 5; Zerola, *in Praxi Poenit.*, c. 22, q. 5; Sbroz., *de Off. Vicar.*, L. II, q. 19); altri furono per la negativa (Cfr. Garcias, *de Benef.* P. V, c. 4, n. 117; Barbosa, *de Off. et pot. Episcopi*, All. 55, n. 23; Ferraris, v. *Canonicus*, art. IX, n. 71; Monacelli, *Form. Leg.*, Tit. XIII, n. 19; Gallemart, *in Conc. Trid.*, Sess. 24, c. 8, n. 5; Ricci, *Prax. for. Eccl.*, dec. 751). E fu deciso dalla S. Congr. del Concilio, in *Derthonen.*, 6 Jul. 1647.

Adesso abbiamo l'esplicito Can. 401 del Codice per l'affermativa in entrambi i quesiti: « § 1. Poenitentiarius canonicus tum ecclesiae cathedralis « tum ecclesiae collegialis obtinet a iure potestatem ordinariam, quam tamen « aliis delegare non potest absolvendi etiam a peccatis et a censuris Episcopo « reservatis, in Dioecesi extraneos quoque, et dioecesanos extra territorium « quoque dioecesis » (1).

Il Can. Penitenziere, nell'atto di ascoltare in Cattedrale le confessioni dei fedeli è riputato presente in Coro, sicchè lucra i frutti della Prebenda e le distribuzioni quotidiane. Su questo il diritto antico e nuovo del Codice (Can. 420, § 1, n. 3°) sono concordi. Ma lucra eziandio le distribuzioni *inter praesentes* e avventizie, come per funerali, processioni, ecc.? Una volta, cioè prima del Codice, anche queste distribuzioni straordinarie ed emolumenti lucrava il Penitenziere impedito ad intervenire, perchè occupato nell'ascoltare le confessioni dei fedeli (Cfr. Ferraris, *loc. cit.*, n. 81; Barbosa, *in Conc. Trid.*, Sess. XXIV, c. 8, n. 29; S. Alfonso, Lib. IV, n. 131; Garcias, *de Benef.*, P. V, c. IV, n. 125). E fu deciso dalla S. Congr. del Concilio, siccome riferisce lo stesso Gargias (*loc. cit.*); anzi la stessa Congregazione sostenne tale dottrina anche dove si era introdotto una contraria consuetudine, come in *Theanen.*, 6 Jul. 1889 (Cfr. Gennari, *Consultaz. Canon.*, XXVII, pag. 159). Adesso il Codice, oltre i frutti della Prebenda, le distribuzioni quotidiane e la partecipazione alle fallenze degli assenti non concede altro (Can. 420, § 2); e perciò se il Penitenziere sta attendendo alle confessioni, mentre in Coro si fa un funerale, o il Capitolo fa una processione, ecc., non ha diritto a partecipar degli emolumenti relativi.

È obbligato il Can. Penitenziere al servizio di altare (come Suddiacono o Diacono)? Prima del Codice i Canonisti ritenevano che non fosse obbligato, se in quel tempo trovavasi ad ascoltare le confessioni dei fedeli, altrimenti sarebbe stato tenuto al servizio dell'altare. E decise in tal senso la S. Congr. del Concilio, in *Albanen.*, 30 Jul. 1831, e in una *Montisalti*, 22 Dec. 1906: « Poe- « nitentiarium teneri ad altaris servitium quoties confessiones actu non audit, « nec probabiliter praevidet poenitentes accessuros esse ad poenitentiae tri- « bunal, onerata eius conscientia » (2). Non così dopo il Codice. Il Can. 416 dice esplicitamente che il Can. Penitenziere è escluso dal servizio d'altar, *sic et simpliciter*, senza distinguere se si trova in quel tempo al confessionale o in Coro.

Finalmente viene la questione se il Vescovo possa obbligare il Can. Penitenziere a sedere in Confessionale tutti i giorni con orario da lui fissato, anche

(1) E s'intende dai riservati al Vescovo sia da lui, sia dal Codice (cfr. Blat, *Comment. text. Iur. Can.*, Lib. II, Par. I, c. V).

(2) *Monit. Eccl.*, Vol. IX, P. II, pag. 241; Vol. XVIII, pag. 483 sq.

se non vi siano fedeli che chiedano il suo ministero. È certo che il Penitenziere, se richiesto non può mai ricusarsi di ascoltare le confessioni dei fedeli « et si reunerit poterit ab Episcopo puniri ». Così riferisce Garcias, *de Benef.*, l. c., n. 119, avere deciso la S. Congr. del Concilio (Ferraris, l. c., n. 75; Bouix, *de Capit.*, P. I, Sect. II, c. X). Ma tutti i giorni deve stare in confessionale il Penitenziere, anche dove i Canonici prestano servizio tutti i giorni, ed hanno tre mesi di vacanza (Can. 418), o dove il servizio Corale è per mediaria, ecc.?

È certo che il Penitenziere, *ratione officii sui*, deve facilitare ai fedeli la volontà di confessarsi; onde riferisce il Barbosa (*ad. Conc. Trid.*, l. c.) che fu richiesto alla S. Congr. del Concilio, in *Abulen.*, 21 Apr. 1587: « An poenitentiarius teneatur ante et post meridiem statutis horis in sede sibi in Ecclesia « pro audiendis confessionibus specialiter deputata assistere? Ipse enim asserit omnino sufficere, quod in choro, sive alibi in eadem ecclesia sit ubi qui « vult confiteri posset illum perquirere, cum tamen videatur teneri ad assistentiam in sede, saltem per aliquod tempus, nam ideo a residentia chori « et altaris servitio liberatur, tum etiam quia iam ad hanc matricem et insignem ecclesiam propter devotionem corporum Sanctorum... magna cum frequentia confluitur; ideoque iustum videtur si propter ecclesiae decorem et « auctoritatem poenitentiarius in sua sede ad id deputata resideat, ut nimirum « omnes illum videant, nec eum perquirere cogantur, maxime cum verecundia « affecti plures perquirere illum recusare posse videantur ». Al che la S. Congregazione rispose: « Debere eumdem poenitentiarium pro fructu peccata confiteri volentium assistere certis horis opportunis in loco et sede pro Episcopi, « ad quem hoc spectat arbitratu ». Così il 19 Gennaio 1646, in altra decisione (1). E concorda in ciò il Diritto nuovo, giacchè il Codice (Can. 401, § 2) dice: « Debet in sede excipiendis confessionibus sibi in capitulari ecclesia « destinata residere tempore ad fidelium commoditatem, iudicio Episcopi, opportuniore et praesto esse iis qui ad confitenda sua peccata accedunt ipso « quoque divinorum officiorum tempore ». (Qui il Codice ha tra le *fonti*, la decisione in *Abulen.* sopra riferita, con altre decisioni).

Però non è meno certo che al Can. Penitenziere non si possa togliere il diritto di avere giorni liberi, siccome ce l'hanno gli altri Canonici suoi colleghi, purchè non si tratti di un periodo di tempo troppo lungo, per es., cinque mesi. Infatti il Garcias (*loc. cit.*) che riferisce le decisioni su riportate, poco dopo scrive: « n. 122. Non tamen tenetur Poenitentiarius ad maiorem residentiam, quam alii Canonici, dummodo non absit certis anni temporibus, ut in « seq. declaratione S. Congregationis. Non potest Poenitentiarius cogi ad maiorem residentiam quom alii Canonici, qui per tres menses abesse possunt, « dum tamen non absit tempore quo frequentius poenitentes accedunt et diebus « festis solemnibus veluti tempore ieiuniorum Quadragesimae, Adventus, Quatuor Temporum, Resurrectionis, Ascensionis, Pentecostes, Corporis Christi, « Assumptionis B. M. V., Nativitatis Domini, et Omnium Sanctorum. *Ugolin.* « d. c. 36, n. 6, *Salazar de Mendoza*, § 7. Sed quia in Ecclesia Burgen. ex Statuto « a Sede Apostolica confirmato licet Canonicis quinque menses quolibet anno

(1) *Monit. Eccl.*, Vol. XVIII, pag. 485.

« abesse ab Ecclesia dubitavit Burgen capitulum, an eadem facultas compe-
« teret etiam poenitentiario eiusdem Ecclesiae: item an possit fungi officio visi-
« tatoris. Congregatio censuit, si hic poenitentiarus institutus ex decreto Con-
« cilii, non posset frui his quinque mensium vacationibus, minus officio visita-
« toris fungi. Quod ex eo nimirum respondendum est, quia esset multum longa
« patientia poenitentium, et in magnum detrimentum sui officii et ministerii
« ac poenitentium: et ita in ista ecclesia satis esset abesse per tempus trium
« mensium a Concilio canonicis permissum: intelligiturque ista declaratio quod
« non possit frui ista quinque mensium vacatione quoad confessiones et offi-
« cium poenitentiarii bene tamen poterit ea uti quoad chorum, officium divinum
« sicuti caeteri canonici ». (Cfr. Pignatelli, tom. IX, *Cons.* 135, n. 22).

Dopo di che possiamo conchiudere che dove i Canonici sono obbligati tutti al Coro quotidiano, ed hanno tre mesi di vacanza ogni anno, anche il Can. Penitenziere può prendersi tali vacanze, purchè non nei giorni eccettuati, come sopra. E dove il servizio corale è per *mediaria,* può anche usufruire dei giorni, nei quali è libero dal servizio corale.

Passiamo ora alla soluzione dei quesiti.

Al *primo.* — Il Can. Penitenziere deve ascoltare le confessioni di *tutti* i fedeli, non di quelli che hanno soltanto peccati riservati. Come farebbe egli a conoscerli (posto che per questi soltanto ne avesse l'obbligo) senz'ascoltarli? Successe nel 1761 una quistione tra il Penitenziere e il Vescovo di Pesaro, per una ragione opposta. Il Vescovo (Mons. Umberto Radicati) avea delegato al Can. Penitenziere la facoltà di assolvere (chè allora era necessaria la speciale delegazione del Vescovo) dai riservati, che erano in quella Diocesi non meno di 29! Il Penitenziere vecchio ed infermo non volea saperne, e ricorse alla S. Congr. del Concilio dicendo che non gli si potea imporre tale onere non ricevuto quando fu fatto Penitenziere; e che il Vescovo potea a proprie spese mettere per questo uno speciale confessore. Ma la S. Congregazione, il 21 Novembre 1761 al dubbio: « An Episcopus cogere possit Can. Poenitentiarium « ad acceptandam delegationem facultatis absolvendi Poenitentes a Casibus « reservatis? — R. *Affirmative* et amplius ».

Al *secondo.* — Il Vescovo, per sè, non può imporre un servizio di *tutti* i giorni, privando il Can. Penitenziere di ogni vacanza. Giacchè nella Chiesa Cattedrale di C. il servizio Corale è per alternativa e il Can. Penitenziere si trova le intere settimane alternate, tutte le domeniche e feste, pare basterebbe che si faccia trovare sempre che è di servizio Corale in Cattedrale, ma nelle ore stabilite dal Vescovo, cui spetta giudicare. Però siccome il Penitenziere proponente accenna ad uno speciale stipendio corrisposto *ad hoc* dal Governo, cioè pel servizio di tutti i giorni in confessionale, non può appellarsi al Diritto comune, e deve tutti i giorni farsi trovare in confessionale, nelle ore stabilite dal Vescovo; ovvero, se la salute non glielo consente, dare ad un altro Sacerdote lo speciale stipendio, perchè, col consenso del Vescovo, lo sostituisca.

Al *terzo.* — Quanto all'inserzione del decreto per tale servizio nelle Costituzioni Capitolari, se le condizioni locali son tali che legittimino l'orario proposto dal Vescovo, e posto lo speciale stipendio, se è perpetuo, nulla vieta che si faccia tale inserzione. Mutate le circostanze, potranno essere corrette

le Costituzioni. Che se l'orario, come osserva il proponente, non è ragionevole, secondo gli usi locali e la qualità sociale dei fedeli, è aperto il ricorso alla S. Congregazione del Concilio, che, vagliate *hinc inde* le ragioni, deciderà in proposito.

Mons. G. Fameli.
Prelato Votante di Segnatura.

QUESITI MINORI

10. - A proposito della risposta n. 35, p. 368 del 1926 si osserva, che il Primicerio da noi riceve *doppia* distribuzione. Sarebbe dunque secondo giustizia obbligare il Canonico a sostituire il Primicerio assente giustificatamente, senza assegnargli un compenso per la supplenza nel canto?

R. Affirmative per se, perchè, come abbiamo detto tante volte, il Capitolo è obbligato *in solidum* alla decorosa ufficiatura. Se però la doppia fosse assegnata al Primicerio, non *ad personam,* per la dignità che riveste, ma *propter laborem,* tassativamente per il canto, sarebbe giusto che egli compensasse il supplente. A ciò dovrebbe provvedersi negli Statuti capitolari.

11. - Talora questo Capitolo viene invitato a fare le esequie solenni di un bimbo, i cui genitori sono purtroppo uniti col solo vincolo civile. V'è chi oppone ciò non possa farsi, analogamente a quanto la S. C. del Concilio (31 iul. 1867) dispose circa il battesimo, vietando nel caso « omnia signa solemnitatis, ne illa solemnitas etiam in parentum honorem aliquatenus cedat ». Ma allora non dovrebbe ciò dirsi anche degli adulti che muoiano con... questa macchia d'origine?

R. Troviamo giusta l'opposta ragione, essendo evidente l'analogia. Nè occorre estendere questo rigore anche al funere di un adulto, perchè anche le solennità esequiali hanno, allora, ragione di *suffragio,* che fa prescindere dal profitto o onore che ne venga ai genitori; mentre trattandosi di esequie infantili, tale ragione di suffragio cessa. Sarebbe dunque bene che si tenesse fermo a questa severità, la quale esprime bene il senso della Chiesa: in caso, però, che ne nascessero malumori, si consulti l'Ordinario, che di tal senso è il legittimo interprete.

12. - Per guadagnare l'indulgenza plenaria, è sempre necessario pregare per l'intenzione del Sommo Pontefice? Ed è necessario farlo distintamente *ad singulas,* per esempio, in quelle devozioni che hanno una volta al mese l'indulgenza plenaria per chi le avrà praticate tutto il mese: per es., per la recita dell'*Angelus Domini* o *Regina Caeli,* dell'*Angele Dei,* degli atti delle virtù teologali, ecc.?

R. In genere bisogna attendere ai termini della concessione. Così, p. es., dopo l'orazione « En ego, o bone et dulcissime Iesu », dopo la Comunione, è detto che *insuper* si deve pregare secondo l'intenzione del S. P. per acquistare l'indulgenza. Quindi qui la preghiera deve essere specifica e ad *singulas vices.* Se nella concessione è detto « *con le condizioni consuete* », è notorio intendersi fra esse anche la preghiera pel S. Padre. Spesso, del resto, la intenzione di tale preghiera è già implicita; così p. es. per le indulgenze di una novena, basteranno le preci in essa recitate, perchè ben si intende che ciascuno vi mette le intenzioni che sono del caso: in pratica, nessuno, per le indulgenze annesse

all'esercizio di una novena, nè durante nè poi, pensa di aggiungere altre preghiere particolari pel S. Pontefice.

13. - Si domanda se la risposta data nel n. 85 del 1926 (fasc. XII) vale anche nel caso in cui *ab immemorabili* si suole consegnare dall'Ordinario ai canonici nell'atto di possesso, l'*anello*, e che, come consta *ab immemorabili*, detti canonici lo hanno usato sempre, anche nel celebrare la Messa, senza che i predecessori abbiano mai fatto richiamo alcuno. Può il Vescovo attuale apporre il suo *veto*, pel solo fatto che non si può presentare documento di concessione di tale privilegio?

R. Che il Vescovo lo possa, lo dice chiaramente il can. 5. E anzi in più opiniamo che il Vescovo non potrebbe valersi del medesimo canone per permettere la continuazione di codesto abuso. Infatti è vero che il Codice di Diritto Canonico dice che, se consta della consuetudine immemorabile, si potrà tollerare, qualora l'Ordinario giudichi, dalle circostanze di luogo e di persone, non potersi eliminare (can. 5); ma ciò va inteso per quelle cose, che non sono dai canoni espressamente riprovate.

Ora, sebbene non vi sia nel Codice canone riprovante *espressamente* l'uso dell'anello per i canonici, ci sembra che ciò sia contenuto nel canone 2, dichiarante che le leggi liturgiche *vim suam retinent*, se non sono corrette nel Codice. E siccome la consuetudine di cui è parola è riprovata *espressamente* dalle leggi liturgiche, ne consegue che essa è *alla stessa guisa* riprovata dal Codice.

14. - I Vescovi che assistono in piviale alla Messa Pontificale devono essere incensati all'offertorio immediatamente dopo il Vescovo celebrante, come parrebbe doversi arguire dal Cerimon. dei Vescovi, L. I, C. XXIII, n. 27; oppure dopo gli assistenti, come sembra asserire il Martinucci-Menghini, L. I, T. I, C. IV, n. 29, considerando egli (*ibidem*, n. 20) tali Vescovi come parte del Coro?

R. Il disposto dal Ceremoniale è chiaro; ma forse il Martinucci volle intendere che occorre fare altrimenti, quando — come si pratica quasi da per tutto — i Vescovi fanno parte del Coro; nel qual caso non gli sembrò conveniente il ritorno all'altare, spezzando l'incensazione del Coro. I Vescovi, mettendosi in Coro, sembrano rinunziare al loro diritto.

BREVI RISPOSTE

10. - Senza indulto della S. Sede, nel primo venerdì del mese non si può celebrare la S. Messa all'altare ove è il SS. Sacramento, come si pratica in alcune chiese d'Italia e altrove. Quanto è disposto dall'Istruzione Clementina per le XL ore, non si può di proprio arbitrio estenderlo alla celebrazione della Messa su l'altare dell'esposizione nel primo venerdì.

11. - Tanto il Prelato domestico di S. S., quanto il Cameriere segreto o d'onore, nelle processioni, accompagnamenti funebri etc., cedono al Capitolo, se vi è, e agli altri che godono privilegi maggiori.

12. - Nel can. 1378 in ordine alle insegne dottorali, per « sacras functiones » non si intende soltanto la S. Messa: ciò che è detto esplicitamente e per tutti nel can. 811, riguarda solo la S. Messa; ma ciò che si legge nel can. 1378 riguarda qualunque delle

sacre funzioni. Non sono però tali il predicare, almeno senza insegne corali, il confessare, un ricevimento, ecc. Vi sono invece comprese le processioni.

13. - Come abbiamo già detto, il tronetto dell'esposizione può stare stabilmente sul ciborio o tabernacolo, specie se in quella chiesa si suol dare tutti i giorni la Benedizione con l'Ostensorio, o se si pratica per tutto il mese, p. es. di maggio, di giugno; purchè non impedisca la collocazione della *Croce* sempre *fuori* del tronetto; s'intende che dall'aggiunta del tronetto non deve risultare all'occhio nulla di indecoroso, nè sproporzionato. Perciò non è vietato di ordinare al marmorario un altare che abbia il trono di marmo congiunto stabilmente con esso, specialmente s'è un poco indentro della linea anteriore del tabernacolo.

14. - Circa il numero di candele necessarie nell' esposizione con l' Ostensorio non si hanno decreti espliciti e categorici della S. C. dei Riti: la cosa si lascia al prudente arbitrio dei R.mi Ordinari, giusta le varie circostanze. (Cfr. D. 4257, IV).

15. - Neppure è determinato il numero minimo di persone che debbano trovarsi in Chiesa, perchè ciò sia lecito. Possono però prescriverlo gli Ordinarii nel dare il permesso necessario, a norma del can. 1274 § 1.

16. - Le tre tovaglie dell'altare debbono essere candide, di solo lino o almeno canapa, secondo le Rubriche (cfr. *Pontif. Rom.*, de consecr. alt.): non deve dunque diminuire il numero pel fatto che v'è anche la tovaglia *incerata*, che non è affatto liturgica, e può fare solo da coprimensa, che *deve* togliersi durante la S. Messa e le altre funzioni, che esigono l'uso del corporale. A prescindere dalla sconvenienza, sarebbe per lo meno contro le Rubriche e i decreti tenere una tale tovaglia incerata durante la Messa, anche se cosifatta da lasciare libero lo spazio pel corporale.

17. - Non vi è disposizione generale della S. Sede che permetta di lucrare tutte le indulgenze anche plenarie che occorrono e per cui si richiede la confessione, per chi suole confessarsi una volta al mese. Dove è scarsezza di sacerdoti o altra ragionevole causa, che non permetta la confessione quindicinale (ma abituale: cfr. can. 931 § 3), può domandarsene indulto alla S. C. Penitenzieria. Si intende, per chi non può fare la comunione quotidiana, o quasi, nel qual caso la confessione non sarebbe prescritta *ad hoc*: cfr. l'*aut* nel cit. can.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

Gli obblighi militari del Clero (1).

Il Ministero della Guerra ha in questi giorni emanato le disposizioni per la chiamata alle armi della classe 1907, che avrà inizio, come apparisce dai pubblici manifesti, il giorno 23 aprile prossimo.

Tutte le domande di speciali trattamenti debbono però essere presentate o fatte pervenire ai Distretti Militari *entro il 31 marzo*; epperò per tale data debbono essere avanzate anche le domande per ottenere *il ritardo del servizio* da parte degli studenti di teologia avviati al Sacerdozio cattolico, e la *dispensa provvisoria dal compiere la ferma* da parte dei Sacerdoti cattolici destinati in cura di anime nel territorio del Regno e delle Colonie.

Affinchè non accada che le provvidenze così opportunamente adottate dal Governo Nazionale col Decreto-legge n. 383 del 17 marzo 1924 (convertito di

(1) Comunicato dell'Ordinario Militare.

poi in legge) rimangano prive di applicazione e non possano così conseguirsi tutti i benefici frutti che esse comportano, richiamiamo l'attenzione di chiunque possa avervi interesse sulla necessità di adempiere tempestivamente le pratiche prescritte.

E, con l'occasione, ricordiamo anzitutto che, a differenza degli studenti per le missioni cattoliche all'estero, i quali possono ottenere il ritardo del servizio militare solo se appartengono a quei determinati istituti che il Governo riconosce come preparatori per le Missioni, gli studenti di teologia o degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia possono conseguire il detto ritardo dovunque compiano i loro studi (nei Seminari diocesani, negli studentati delle Congregazioni religiose ed anche privatamente), purchè la loro qualità di studenti sia comprovata nelle debite forme. A tal uopo è sufficiente che alla domanda in carta bollata da L. 3, indirizzata al Ministero della Guerra, ma prodotta al Distretto Militare di Leva, sia allegata, oltre al foglio di congedo provvisorio, un'attestazione del Rettore dell'Istituto, in carta bollata da L. 2, vidimata per autenticazione e conferma della Curia vescovile. Il modulo da usare per detta attestazione è tuttora quello — modello *A* — allegato alla circolare n. 242 del *Giornale Militare Ufficiale* del 1924 (1).

Gli studenti che già furono precedentemente ammessi al ritardo del servizio debbono, per continuare a fruirne in occasione della prossima chiamata alle armi, far pervenire al loro Distretto Militare di Leva la stessa attestazione (anche senza accompagnarla con altra domanda) che comprovi che continuano i loro studi; mancando di adempiere a tale formalità, e non presentandosi alle armi, essi sono esposti ad essere dichiarati disertori, e denunciati come tali al Tribunale Militare.

Coloro che siano stati ordinati Sacerdoti ed aspirino all'ammissione alla dispensa provvisoria dal compiere la ferma, debbono pure far pervenire al loro Distretto Militare di Leva, entro il termine del 31 marzo, la relativa domanda in carta bollata da L. 3, anch'essa indirizzata al Ministero della Guerra, comprovando le due condizioni richieste dalla legge, e cioè, la destinazione in cura di anime ed il possesso della preparazione sanitaria per l'impiego di Aiutante di Sanità.

La destinazione in cura di anime si prova mediante una semplice attestazione della Curia Vescovile in carta bollata da L. 2 e conforme al modello *B*, allegato alla circolare n. 242 del 1924, dalla quale risulti che il Sacerdote vi è adibito in qualità di *Parroco*, o *Vice-Parroco*, o *Vicario*. Quest'ultima denominazione generica peraltro, secondo le benevole norme di applicazione emanate dal Ministero della Guerra nella circolare n. 242 dal *Giornale Militare Ufficiale* del 1924, e tuttora pienamente in vigore, può essere attribuita a qualunque Sacerdote che eserciti il Ministero a vantaggio della popolazione, coadiuvando il Parroco nel governo spirituale della Parrocchia, specie per quanto si attiene all'amministrazione dei Sacramenti, ed inoltre a tutti i preposti a quelle chiese che dall'Autorità Ecclesiastica siano ritenute necessarie al culto.

(1) *Mon. Eccl.*, 1924, pag. 184 ss. I moduli a p. 187.

Consegue che, per poter fruire della dispensa dal compiere la ferma, non è affatto necessario essere investiti di un beneficio, e meno che mai di un beneficio placitato; ma basta il fatto, risultante dalla sola attestazione del Vescovo, che il Sacerdote collabori nel governo spirituale di una Parrocchia.

Il possesso della preparazione sanitaria necessaria per l'impiego di Sanità si prova, infine, mediante altra attestazione, in carta bollata da L. 2 e conforme al modello *C* allegato alla circolare soprariordata, rilasciata dal sanitario dell'istituto dal quale il giovane proviene, se è ufficiale medico del R. Esercito o della R. Marina, di grado non inferiore a capitano, designato d'intesa tra il Comando del Presidio e la Curia Vescovile.

Notiamo, da ultimo, che se per il 31 marzo non fossero ancora allestiti i documenti, è ammesso che si presentino o si inviino le sole domande, con riserva di completarle al più presto.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti particolari del S. Pontefice. — Mediante tre successive Bolle, *Nostri pastoralis*, del 3 giugno *Ad culmen*, del 2 ottobre, e *Regis Pacifici*, del 24 ottobre 1926 il S. P. ha eretto in Roma tre nuove parrocchie, rispettivamente, di S. Benedetto fuori porta S. Paolo, degli Angeli Custodi al Monte Sacro, del S. Cuore di Cristo Re, al quartiere Angelico. [*A. A. S.*, XIX, 122]. Con Breve del 24 settembre ha innalzato agli onori di Basilica minore, con esempio unico, la chiesa del Rosario, sottostante al Tempio, pure Basilicale, di Nostra Signora in Lourdes [*ib.*, 129].

Cause di Santi e Beati. — Vengono pubblicati i seguenti decreti: 10 dicembre 1926: per l'introduzione della Causa dei SS. di Dio Gregorio Grassi, vesc. tit. di Ortosia, e vic. ap. dello Chansi, minorita, nato in Gamundio (Alessandria), Francesco Fogolla, vesc. tit. di Bagi, coadiutore del precedente nato in Parma, Antonino Fantosati (O. F. M.), vescovo titolare di Adraha e vic. ap. dell'Hunan, con altri sacerdoti minoriti (Elia Facchini, Teodorico Blat, Andrea Bauer, Giuseppe Gambaro, Cesidio Giacomantonio) e socii, tutti vittime della perseecuzione dei Boxers, nel 1900; nonchè di molti indigeni, uccisi nei Vic. Apostolici dell'Hu-pé, in varie persecuzioni degli anni 1820, 1875, 1898. Notevoli fra gli altri il P. Vittorino Delbrouck († 1898), il catechista Paolo Iu-koei-sen e le sue discendenti Maria Sieui-kou, Maria Pao-ku, alle quali, pel rifiuto di apostasia, fu propinato con la forza il veleno; finalmente nella persecuzione del 1904, il v. Timoteo Verhaegen, vesc. di Siene e vic. ap. dell'Hu-pé occid. merid. col sac. Florenzo Robberecht e quattro indigeni. Trattasi in tutto di ben 2418 servi di Dio, dei quali si istruisce la causa per martirio. Postulatore il P. Antonio M. Santarelli, O. F. M., in via Merulana (Roma) [ib., p. 57]; 10 dicembre: Introduzione della causa della S. d. D. suor Maria di Gesù, (1560-1641) discepola di S. Te-

resa, nel Carmelo di Toledo: postulatore P. Rodrigo da S. Francesco d. P., chiesa di S. M. della Vittoria (Roma) [ib., p. 102]; 22 dicembre: riassunzione della causa della B. Lucia Filippini, per la sua canonizzazione [ib., p. 106]; 6 gennaio 1927: si approvano per eroiche le virtù della ven. Maddalena marchesa di Canossa, fondatrice delle Figlie di Carità dette Canossiane [ib., p. 107]; 12 gennaio: conferma di culto (beatificazione equipollente) della B. Stilla o Stella, Vergine di Norimberga [† circa 1150]; 26 gennaio: Introduzione della Causa del S. di D. Giovanni Merlini, sacerdote spoletano, Superiore generale dei Missionari del Preziosissimo Sangue [1795-1873]: postulatore il P. Giuseppe Schaeper (S. M. in Trivio, Roma): id. id., Introduzione della causa del ven. Michelangelo Longo da Marigliano, O. F. M., sacerdote [1811-1886]: postulatore il P. Antonio Santarelli (S. Antonio in via Merulana); 20 febbraio: Dichiarazione dell'eroicità delle virtù del ven. Giovanni Bosco [† 1888], celeberrimo fondatore dei Salesiani e delle Figlie di M. Ausiliatrice.

Inoltre: nella Congregazione Ordinaria del 30 novembre 1926 si è tra l'altro discussa la revisione degli scritti dei Servi di Dio: Giuseppe Giraldi, laico professo O. F. M., M. Celina, Terziaria francescana, Veronica del S. Cuore di Gesù, fondatrice delle Suore Vittime del S. Cuore.

Il 21 dicembre si è tenuta presso il Card. Bisleti la Congregazione antepreparatoria su le virtù della ven. M. Crocifissa di Rosa, fondatrice delle Ancelle della Carità. L'11 gennaio 1927, in Vaticano, la Congregazione Preparatoria su le virtù della ven. Vincenza Gerosa, confondatrice con la Beata Capitanio, delle Suore di Maria Bambina. Il 18, presso il Card. Bonzano, l'Antipreparatoria su le virtù della Ven. M. Margherita Dufrost de Lajemmerais, ved. d'Yonville, fondatrice delle Suore di Carità di Montréal nel Canadà. Il 25, in Vaticano, l'Ordinaria in cui fra l'altro sono stati approvati gli Uffici e le Messe proprie dei nuovi Beati (Sales e Saltamochio, Pinot, Martiri di settembre, Capitanio, Ghebre) e si è discussa ancora la revisione degli scritti della S. d. D. M. Veronica del S. Cuore, sopraddetta, e del S. d. D. Gabriele Rivat, dei Piccoli Fratelli di Maria. Il 22 febbraio, presso il Card. Verde, l'Antipreparatoria su le virtù della Ven. Paola Frassinetti, fondatrice delle Suore di S. Dorotea. L'8 marzo, la Preparatoria su le virtù della S. di D. Elisabetta Canori-Mora, Romana, terziaria Trinitaria; il 15, presso il Card. Laurenti, l'Antipreparatoria su le virtù della S. di D. Giovanna Elisabetta Bichier des Ages, delle Figlie della Croce.

N.B. - Riferendoci alla annotazione a p. 87 siamo lieti di apprendere che gli appunti su *la Chiesa funerante*, pubblicati a p. 85 s. sono del ch. D. Paolo Botto, Professore del Seminario di Chiavari. Anche nell'articolo precedente, p. 82 ss., quanto è virgolato, devesi all'illustre P. Felice M. Cappello, S. I. Professore nell'Università Gregoriana e nel Pont. Istituto Orientale.

Direttore responsabile: Ubaldo Mannucci.

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia, 27.